MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001

"*Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche*"

PARTE GENERALE

1	**16.10.2026**	**Adozione**	
REV.	**DATA**	**DESCRIZIONE**	**APPROVAZIONE**

INDICE SOMMARIO

Sommario

SEZIONE PRIMA **5**

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 ..... **5**

1. La Responsabilità amministrativa degli enti 6
2. I reati previsti dal decreto 7
3. Le sanzioni previste dal decreto 25
   - 3.1. Le sanzioni amministrative pecuniarie 26
   - 3.2. Le sanzioni interdittive 26
   - 3.3. La confisca e la pubblicazione della sentenza 28
4. La condizione esimente della Responsabilità amministrativa 28
   - 4.1. L'idoneità del Modello 29
   - 4.2. L'efficace attuazione del Modello 31
5. I reati commessi all'estero 32

SEZIONE SECONDA **34**

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI **34**

SAP SRL **34**

1. Premessa 34
2. Il modello di *governance* e il sistema organizzativo di SAP S.R.L. 35
   - 2.1. Il Modello di governance 35
   - 2.3. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 36
3. Finalità del Modello 36
4. Destinatari 38
5. Struttura del Modello 40
   - 5.1. La Parte Generale 40
   - 5.2. Le singole Parti Speciali 41
6. Elementi fondamentali per la costruzione del Modello 42
7. Il sistema dei protocolli di prevenzione dei reati presupposto 45
   - 7.1. I Principi generali di prevenzione 45
   - 7.2. I Principi generali di comportamento 46
   - 7.3. I Protocolli di prevenzione specifici 47
   - 7.4. Potenziali aree a rischio e processi strumentali 47

7.5 Potenziali aree a rischio e processi strumentali 49

SEZIONE TERZA 51

L'ORGANISMO DI VIGILANZA 51

1. Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza 51
   1.1. Individuazione 53
2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza e sua autonomia finanziaria 53
3. Durata dell'incarico, decadenza, revoca e rinuncia dei membri dell'O.d.V. 54
   3.1. Durata dell'incarico e sua cessazione 54
   3.2. Decadenza 55
   3.3. Rinuncia all'incarico 55
   3.4. Revoca 55
4. Regolamento interno dell'O.d.V. 56
5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza 56
6. La gestione dei flussi informativi di interesse dell'O.d.V. 58
   6.1. L'attività di reporting dell'Organismo verso l'Amministratore unico 58
   L'Organismo di Vigilanza: 58
   6.2. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza 59
   6.3. Informazione, formazione ed aggiornamento 62
7. Whistleblowing 63
   7.1. Tipi di segnalazioni 63
   7.2. Tutela del segnalante 64

SEZIONE QUARTA 66

IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 66

1. Principi generali 67
   1.1. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni 67
   1.2. Destinatari del sistema disciplinare 70
2. Dipendenti non dirigenti 70
   2.1. Violazioni 70
   2.2. Sanzioni 71
3. Dirigenti 72
   3.1. Violazioni 73
   3.2. Sanzioni 73
4. Amministratore Unico 74

4.1. Violazioni 75
4.2. Sanzioni 75
5. Fornitori, collaboratori, *partners,* consulenti e altri soggetti terzi 76
SEZIONE QUINTA 78
Comunicazione del Modello e attività di formazione in favore dei Destinatari 78
1. Comunicazione del Modello.....79
2. Formazione sul Modello 231 in favore dei Destinatari 80
SEZIONE SESTA 82
SISTEMA DI MONITORAGGIO, PRINCIPI DI CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 82
1. Sistema di monitoraggio e principi di controllo 83
2. L'aggiornamento del Modello 84

SEZIONE PRIMA

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1. La Responsabilità amministrativa degli enti

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato anche il "decreto" o "d.lgs. n. 231/2001"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale l'ordinamento interno ha inteso adeguare la normativa nazionale ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

In particolare, il decreto ha inteso recepire la disciplina sovranazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche (c.d. *corporate liability*), dando specifica attuazione:

- alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Su questa base, il decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato, stabilendo che le disposizioni in esso previste si applichino agli «*enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*» (di seguito, per brevità, "Enti").

Tale nuova forma di responsabilità, seppur definita "amministrativa" dal legislatore, presenta tuttavia taluni caratteri propri della responsabilità penale, come la rimessione al giudice penale dell'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare e l'estensione all'ente delle garanzie riconosciute all'imputato nell'ambito del processo penale.

Secondo l'impostazione legislativa di cui all'articolo 5, co.1 e 2 del decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "**soggetti in posizione apicale**");
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. "**soggetti subordinati**").

Tuttavia, l'ente non risponde se le persone indicate nel punto a) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, in quanto in tale ipotesi si verifica un'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione organica tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo

conto. Infatti il criterio di immedesimazione organica (*identification theory*) è requisito implicito per affermare la sussistenza della responsabilità dell'ente.

Oltre a questi criteri – oggettivi – di imputazione, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'ente è necessario che venga accertata anche la c.d. "colpa di organizzazione", da analizzare secondo i paradigmi propri dell'accertamento della responsabilità colposa. Si tratta - come evoca la stessa locuzione - della mancata adozione, da parte dell'ente, delle misure necessarie a prevenire la commissione dei reati indicati dalla legge (ed elencati al successivo paragrafo), da parte dei soggetti (apicali o sottoposti all'altrui direzione) sopra descritti. Tale elemento funge da criterio soggettivo di imputazione della responsabilità, quale nuovo paradigma normativo di colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale. Ciò significa che all'ente si rimprovera un fatto proprio, ossia l'inottemperanza di quelle regole cautelari idonee a prevenire il *corporate crime* e compendiate in un idoneo modello organizzativo che sia costruito su misura della specifica contingenza imprenditoriale (*taylor made*). Di conseguenza sono inattendibili e da rigettare forme di responsabilità "da rimbalzo" (responsabilità per fatto altrui) e, ancor di più forme di responsabilità oggettiva basate sull'equazione reato commesso = MOG inidoneo/non attuato efficacemente, dunque responsabilità dell'ente.

La responsabilità amministrativa dell'ente è, quindi, ulteriore e diversa dalla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, ancorché le due forme di responsabilità vengano accertate nell'ambito del medesimo procedimento penale. Difatti, sul punto il decreto stabilisce che la responsabilità dell'ente permane anche nel caso in cui l'autore del reato non sia identificato o non risulti punibile.

Per quanto attiene al procedimento di accertamento dell'illecito, altra regola prevista dal decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: in sostanza, il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo (art. 38 d.lgs. n. 231/2001).

2. I reati previsti dal decreto

La responsabilità amministrativa dell'ente dipende esclusivamente dalla commissione (di almeno uno) dei reati espressamente previsti nel "catalogo" dettato dagli artt. 24 e ss. d.lgs. n. 231/2001 o nella legislazione complementare.

Dall'entrata in vigore del decreto legislativo 231/2001 sono intervenute numerose modifiche normative che hanno ampliato il novero dei reati c.d. presupposto.

Nello specifico, con la **Legge n. 123 del 3 Agosto 2007**, in novero dei reati ai fini del D.Lgs.231/01 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, mentre il D.Lgs.231 del 21 Novembre 2007 ha ampliato la responsabilità delle società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni o denaro di provenienza illecita

La Legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata mentre **la Legge n. 99 del 23 luglio 2009** ha amplificato le fattispecie rilevanti con i delitti contro l'industria ed il commercio ed i delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Infine, la Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Tra la fine del 2014 e gli ultimi mesi del 2025, decreti leggi e Decreti legislativi hanno avuto un impatto sui reati presupposto del D.Lgs.n.231 ed i relativi Modelli Organizzativi:

- **La legge N° 68 del 22 maggio 2015**, ha introdotto i cosiddetti ecoreati, ovvero i reati di inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.), traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.), circostanze aggravanti (Art.452-novies c.p.)
- **La legge N.186 del 15 dicembre 2015** ha introdotto il reato di autoriciclaggio (Art.648-ter-1bis c.p.)
- **La legge N.69 del 27 maggio 2015**, ha modificato il reato di false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.), introdotto il reato di fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.), introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.) novellando l'Art. 2622 c.c. che prima era false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
- **Il DL n.7 del 18 Febbraio 2015, modificato dalla L. n. 43 del 17 Aprile 2015** ha introdotto modifiche a vari articoli dei " Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" per il contrasto al terrorismo internazionale con la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali "Foreign fighters", l'introduzione di una nuova

figura di reato destinata a punire chi organizza, finanzia e propaganda viaggi per commettere condotte terroristiche ,l'autorizzazione alla polizia a entrare all'interno dei computer da remoto per intercettare le comunicazioni via web dei sospettati di terrorismo, l'aggiornamento di una black-list dei siti internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura, l'attribuzione al Procuratore nazionale antimafia anche delle funzioni in materia di antiterrorismo relativamente al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale

- **Il D.Lgs.n.7 del 15 gennaio 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei" Reati informatici e di trattamento illecito di dati"
- **Il D.Lgs.202 del 29 ottobre 2016** aggiunge la confisca per "L'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"
- **Il D.Lgs.n.125 del 21 giugno 2016** ha introdotto modifiche a vari articoli dei" Reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo "
- **La legge N. 199/2016 del 29 ottobre** ha modificato l'Art.603-bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- **La legge N.236 del 11 dicembre 2016** ha introdotto il reato "di traffico di organi prelevati da persona vivente Art.601-bis c.p."
- **Il D.Lgs.n.38 del 15 marzo 2017** ha inserito il reato "di Istigazione alla corruzione tra privati Art. 2635-bis c.c." ed ha introdotto modifiche agli Artt. 2635 c.c. e 2635 -ter c.c.

- **Il D.L. n.124 del 26 ottobre 2019** coordinato con la **Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019** ha introdotto **l'articolo 25-quinquiesdecies "Reati tributari"** nel D.Lgs.n.231/01 seguendo le origini di fonte comunitaria (obbligo di attuazione della direttiva PIF)
- **Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020** nell'ambito della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, ha introdotto **l'articolo 25-sexiesdecies "Contrabbando"** ed ha apportato modifiche agli Artt. 24, 25 e 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01
- **Il D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020** per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio con l'Art.4

ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l'Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"

- **Il D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021** per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)
- **Il D.Lgs. n. 195 dell'8 Novembre 2021** per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, con l'Art.1 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i "Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" contemplati dall'Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01
- **La Legge n.215 del 17 Dicembre 2021 "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" riscrivendo l'articolo 14 del D. Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha interessato l'Art.25-septies del D.Lgs231/01 indicando le violazioni che producono l'irrorazione di provvedimenti sospensivi riguardanti parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o l'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni
- **La Legge n.238 del 23 Dicembre 2021** "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" con gli Artt. 19,20 e 26 ha apportate modifiche al codice penale che hanno riguardato i "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" e" Delitti contro la personalità individuale" e" Abusi di mercato" contemplati rispettivamente dagli articoli 24-bis, 25-quinquies e 25-sexies del D.Lgs.n.231/01
- **L'Art.2 "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche" del D.L. n.13 del 25 febbraio 2022"** Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché' sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" ha apportato modifiche alle rubriche e ai contenuti degli Articoli di codice penale 316-bis e 316-ter e al contenuto dell'Art. 640-bis c.p.

- **La Legge n.22 del 09 Marzo 2022** "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" ha introdotto nel novero dei reati presupposto l'Art.25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'Art.25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**"**

La stessa legge ha interessato l'Art.733-bis c.p. relativo ai reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs231/01) e l'Art. 9 della L. n. 146/2006 relativo ai reati transnazionali

- **Il D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022** "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari" ha apportato modifiche agli articoli del Codice penale 640 (Truffa) e 640-ter (Frode informatica) che hanno interessato gli Artt. 24, 24-bis e 25-octies.1 D.Lgs. 231/01
- **Il D.Lgs. n. 156 del 4 Ottobre 2022** "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha apportato modifiche all'Art.322-bis c.p. (Peculato, concussione, etc.), all'Art.2 L.898 23 dicembre 1986 (frode in agricoltura), al testo Art.25-quiquiesdecies (Reati tributari), all'inserimento dell'Art.301 del DPR n.43/1973 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) nel novero dei reati previsti dall'Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) e l'inserimento dell'Art.6 del D.Lgs74/2000 "Tentativo "nel novero dei reati previsti dall'Art.25-quinquiesdecies (Reati tributari) che hanno interessato gli Artt. 24, 25, 25-quinquiesdecies e 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01
- **Decreto 3 febbraio 2023** "Determinazione del costo medio per rimpatrio, per l'anno 2023" del lavoratore straniero assunto illegalmente che per l'anno in questione è stato stabilito in euro 2.365
- **Il D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023 "**Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere" ha apportato modifiche all'alinea (capoverso) del comma 1 ed ha aggiunto il comma s-ter nel corpo dell'Art.25-ter Reati societari
- **Legge n.50 del 5 maggio 2023** Conversione in Legge del **Decreto Legge n.20 del 10 marzo 2023** (c.d. Decreto Cutro) " Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso

legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" ha interessato l'Art.25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" andando a modificare l'Art.12 e l'Art.22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e aggiungendo l'Art. 12-bis " Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" nello stesso decreto

- **Il D.Lgs. n.24 del 10 marzo 2023** "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali " va a disciplinare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (Applicazione del processo Whistleblowing a tutti i settori pubblici e privati indipendentemente dall'adozione di un Modello 231)
- **Legge n. 60 del 24 maggio 2023** "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza" che con le modifiche apportate in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 270-bis. 1 c.p. ha interessato l'Art.25-quater del D.Lgs. 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e con le modifiche apportate sempre in materia di procedibilità d'ufficio all'articolo 416-bis.1 c.p. ha interessato l'Art. 24-ter del D.Lgs231/01 (Delitti di criminalità organizzata) e la fattispecie dei reati della sezione "Reati transnazionali"
- **Legge n.93 del 14 luglio 2023** "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" ha interessato l'Art.25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) con le modifiche apportate agli Artt. 171-ter e 174-ter della Legge 633/1941
- **D. L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023** "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in
materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" ha interessato il testo dell'Art 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente

pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e l'inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati "Turbativa libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)" e "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.).

Dallo stesso D.L. sono stati interessati gli Artt. 25-octies.1 e 25-undecies con i seguenti provvedimenti:

- L'Art. 25-octies.1 è stato modificato nel testo ed ha assunto la nuova denominazione della rubrica in "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" ed al suo interno è stato inserito il reato di "Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.)
- L'Art. 25-undecies "Reati ambientali" ha recepito l'Art.255 del D.Lgs. 152/2006 (Abbandono di rifiuti) prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti con l'innalzamento dell'ammenda attuale. Sono state apportate modifiche agli Artt.452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e 452-quater c.p. (Disastro ambientale)

- **Legge n.206 del 27 dicembre 2023**" Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" con modifiche all'Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci) che ha interessato sia l'Art.25-bis.1 (Delitti contro l'industria ed il commercio) del D.Lgs231/01 sia la fattispecie della Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) facente parte del Modello 231
- **Legge n.6 del 22 Gennaio 2024** "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale" che con le modifiche del testo del comma uno dell'Art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-septesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) D.Lgs. 231/01
- **D.L. n.19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56** "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" che con le modifiche apportate all'Art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori) ha

interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) D.Lgs. 231/01

- **D.Lgs. n.87 del 14 giugno 2024** "Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111" che con le modifiche apportate all'Art. 10-quater del D.Lgs. n.74 del 10 marzo 2000 (Indebita compensazione) ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari)
- **Legge n.90 del 28 giugno 2024 "**Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici" che ha introdotto, abrogato e modificato articoli del codice penale facenti parte dell'Art. 24 del D.Lgs. 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e dell'Art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

Per quest' ultima fattispecie di reato è stato interamente modificato anche il testo con l'inserimento del comma1-bis e la modifica dei commi esistenti

- **Decreto-legge n.92 del 4 luglio 2024** "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia" che con l'articolo 9 (modifiche al codice penale) ha **introdotto l'Art. 314-bis c.p.** (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e **modificato l'Art. 322-bis c.p.** facenti parte dell'A**rt. 25 del D.Lgs. 231/01** (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)
- **Legge n. 112 del 8 agosto 2024** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia" che ha **modificato il testo dell'Art.314-bis c.p.** (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), **la rubrica dell'Art. 322-bis c.p.,** con l'inserimento di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" **ed** il relativo **testo**

Inoltre, si è avuta la **modifica** anche **del testo dell'Art- 323-bis c.p.** (Circostanze attenuanti)

Ed ancora, è stata **modificata la rubrica dell'Art.25 del D.Lgs. 231/01** con l'**aggiunta** delle parole **"indebita destinazione di denaro o cose mobili"** e la **soppressione** delle

parole **"abuso d'ufficio" per** cui la **rubrica** ultima **dell'Art.25 del D.Lgs. 231/01** è **"Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione".**

Lo stesso articolo 25 del D.Lgs. 231/01 è stato oggetto di **modifica** anche nel **testo** del **comma uno**

- **Legge n. 114 del 9 agosto 2024** "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" che ha **modificato il testo e la rubrica dell'Art. 322-bis c.p.**, nonché ha **abrogato l'Art.323 c.p.** (Abuso d'ufficio Tale legge, inoltre, ha **modificato il testo dell'Art. 323-bis c.p.** (Circostanze attenuanti), nonché, ha **modificato il testo dell'Art. 323-ter c.p.** (Causa di non punibilità) e ha **sostituito l'Art. 346-bis c.p.** (Traffico di influenze illecite)
- **Decreto del 21 giugno 2024** "Determinazione del costo medio del rimpatrio ", ha stabilito l'**aggiornamento** della **sanzione amministrativa** accessoria del pagamento del **costo**

medio di rimpatrio del **lavoratore straniero assunto illegalmente** per l'**anno 2023 e 2024** che ha interessato l'Art. **25-duodecies del D.Lgs. 231/01**.

- **D. L. n.129 del 5 settembre 2024** "Adeguamento della normativa nazionale al **regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività**" che con **l'Art.34 "Responsabilità dell'ente"** indica la **sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 30.000 fino a euro 15 milioni ovvero, se superiore, fino al 15 per cento del fatturato totale annuo, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio **una violazione del divieto di cui agli articoli 89, 90 e 91** del **regolamento (UE) 2023/1114.** Questi stessi **articoli** sono stati **introdotti nelle fattispecie di reati contemplati nell'Art.25-sexies "Reati finanziari o abusi di mercato"** del **D.lgs231/01**
- **D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024** "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi". Tale aggiornamento ha comportato la **modifica** del testo dell'**Art. 25-sexiesdecies** del **D.Lgs. 231/01** (Contrabbando) con l'aggiunta di sanzioni interdittive previste dall'Art.9; l'**abrogazione del TULD** (Testo unico

disposizioni legislative in materia doganale) D.P.R. n.43 del 23 gennaio 1973 e l'**introduzione di un nuovo corpus normativo** ai sensi D.L.gs n.141 del 26 settembre 2024 **L'Art.86** (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati) del nuovo corpus normativo che ha interessato l'Art.25-sexiesdecies del D. Lgs.231/01 ha sostituito l'equivalente **articolo 291-quater** del D.P.R. n.43 all'interno dei **Reati transnazionali (L. n. 146/2006)**

Un'ulteriore novità concerne **l'inserimento** sempre **nell'art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/2001** dei **reati previsti dal D.Lgs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise)**, nonché l'aggiunta di un **nuovo reato** (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati) **introdotto** sempre dal **Decreto Legislativo n.141 del 26 settembre 2024 (Artt. 40-*bis* e seguenti del Testo Unico in materia di accise**)

- **Legge n. 143 del 7 ottobre 2024** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" (Decreto Omnibus), che **ha introdotto l'Art.174-sexies della L. n.633 del 22 aprile 1941** (Legge sulla protezione del diritto d'autore) facente parte dell'Art**. 25-novies del D.Lgs. 231/01** (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)
- **D. L. n. 145 dell'11 ottobre 2024** "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali", che ha **modificato l'Art. 22 D.Lgs. n.286/1998** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) ed **ha introdotto l'Art.18-ter D.Lgs. n.286/1998** (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'Art. **25-duodecies del D.Lgs. 231/01** (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)
- **Legge n. 166 del 14 novembre 2024** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", che ha **modificato il testo degli Artt. 171-bis, 171-ter, 171-septies della Legge n.633/1941** (Legge sulla protezione del diritto d'autore)

ed **ha introdotto e modificato l'Art.181-bis L. n.633/1941** facenti parte dell'Art. **25-novies del D.Lgs. 231/01** (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

- **L. n. 187 del 9 dicembre 2024** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché' dei relativi procedimenti giurisdizionali", che ha **modificato il testo dell'Art.18-ter D. Lgs.286/1998** (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), e **dell'Art.22 D. Lgs.286/1998** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) facenti parte dell'Art. **25-duodecies del D. Lgs 231/01** (Impiego irregolare lavoratori stranieri)
- **L. n.82 del 6 giugno 2025** "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali", ha **inserito nei reati presupposto D.Lgs. 231/01 l'Art.25-undevicies "**Delitti contro gli animali", che ha comportato la **modifica del testo e l'introduzione degli Art.544- bis c.p.** (Uccisione di animali), **Art.544-ter c.p.** (Maltrattamento di animali), **Art. 544-quater c.p.** (Spettacoli o manifestazioni vietati), **Art.544-quinquies c.p.** (Divieto di combattimenti tra animali); l'**introduzione dell'Art. 544-septies** (Circostanze aggravanti) e la **sostituzione e l'introduzione dell'Art. 638 c.p.** (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)

  Lo stesso provvedimento ha anche **modificato** il testo **dell'Art. 727-bis c.p.** (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) **e dell'Art. 733-bis c.p.** (Distruzione o deterioramento di habitat all'intero di un sito protetto) facenti parte **dell'Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01** (Reati ambientali)
- **L. n. 80 del 9 giugno 2025 che ha convertito il D. L. n.48 dell'11 aprile 2025** "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario", che ha **introdotto l'Art. 270-quinquies.3 c.p.** (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo) ed ha **introdotto e modificato l'Art. 435 c.p.** (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti) facenti parte dell'Art. **25-quater del D. Lgs 231/01** (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

Lo stesso D.L. ha apportato **modifiche** all'**Art. 640 c.p.** (Truffa) facente parte dell'Art. **24 del D. Lgs 231/01** (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)

- **D.Lgs. n.81 del 12 giugno 2025** "Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie "che ha apportato **modifiche all'Art. 88** (Circostanze aggravanti del contrabbando) **del D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024** facente parte **dell'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/01** (Contrabbando)
- **Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025 "**Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi" che ha **modificato l'intero Art. 25- undecies** (Reati ambientali) apportando un generale **aumento delle quote** relative alle **sanzioni pecuniarie**, modifiche e nuove introduzioni di reati contemplati sia dal **D.Lgs n.152/2006** (Norme in materia ambientale) che dal **Codice Penale** in materia di bonifiche e contrasto all'inquinamento e al disastro ambientale)

In merito ai **reati** contemplati dal **Codice Penale** all'interno dell'Art.25-undecies hanno subito **modifiche l'Art. 452-sexies** (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), **l'Art. 452-quaterdecies** (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) mentre sono stati **introdotti l'Art. 452-septies** (Impedimento del controllo) e l'**Art. 452-terdecies (**Omessa bonifica).

In merito ai reati relativi al **D.Lgs n.152/2006** sono stati **modificati** l'**Art.255** (Abbandono di rifiuti non pericolosi), l'**Art.256** (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, l' **Art.258** (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), **l'Art.259** (Spedizione illegale di rifiuti) ed **introdotti** i nuovi articoli **Art.212 comma 19-ter** (Albo nazionale gestori ambientali), **Art.255-bis** (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), **Art.255-ter** (Abbandono di rifiuti pericolosi), **Art.256-bis** (Combustione illecita di rifiuti), **Art.259-bis** (Aggravante dell'attività di impresa) e **Art.259-ter** (Delitti colposi in materia di rifiuti)

Inoltre, quanto previsto per le **operazioni sotto copertura**, già contemplato dai reati transnazionali, è **stato esteso anche ai reati ambientali** con la modifica dell'Art.9 comma 1 lettera a) **Legge n.146 del 16 marzo 2006**

- **Legge n.132 del 23.09.25** "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale" che ha **modificato** l'Art.1 ed ha inserito l'Art.70-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tali modifiche si riflettono su tutti i riferimenti normativi dell'Art.25-novies D. Lgs. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Lo stesso provvedimento ha modificato:
- Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio) facente parte dell'**Art. 25-ter D.Lgs 231/01**
- Art. 171 L.633/1941 comma 1, lett. a-bis (Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa) facente parte dell'**Art. 25-novies D.Lgs 231/01**
- Art. 185 TUF (Manipolazione del mercato) facente parte dell'**Art. 25-sexies D.Lgs 231/01**

- **Legge n.147 del 3 ottobre 2025 che ha convertito il Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi", che ha **modificato l'Art. 25-undecies (Reati ambientali)** ed alcuni **reati** contemplati sia dal **D.Lgs n.152/2006 (Norme in materia ambientale)** che dal **Codice Penale.**

Nello specifico, **la Legge di conversione n.147 del 3 ottobre 2025** ha apportato **modifiche** all'**Art. 452-quaterdecies c.p.** (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), mentre ha **convertito** gli **Artt. 452-sexies c.p.** (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), **452-septies c.p.** (Impedimento del controllo), **452-terdecies c.p.** (Omessa bonifica) facenti parte dell'Art. **25-undecies del D. Lgs 231/01** (Reati ambientali).

Lo stesso provvedimento, in merito ai **reati relativi al D.Lgs. n.152/2006** ha **modificato** l'**Art. 212** (Albo nazionale gestori ambientali), l'**Art. 255** (Abbandono di rifiuti non pericolosi), l'**Art. 256** (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), l'**Art. 258** (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) ed ha **convertito** l'**Art. 255-bis** (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), l'**Art. 255-ter** (Abbandono di rifiuti pericolosi), l'**Art. 256-bis** (Combustione illecita di rifiuti), l'**Art. 259**

(Spedizione illegale di rifiuti), l'**Art. 259-bis** (Aggravante dell'attività d'impresa), l'**Art. 259-ter** (Delitti colposi in materia di rifiuti).

All'uopo, in merito alle **operazioni sotto copertura**, già contemplate dai **reati transnazionali** e poi **estese anche ai reati ambientali,** si è avuta la **modifica dell'Art.9 comma 1 lettera a) Legge n.146 del 16 marzo 2006.**

- **D.L. n.146 del 3 ottobre 2025**" Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio" coordinato con la **Legge di conversione n. 179 del 1° dicembre 2025** che modifica **l'Art.22 D. Lgs. n.286/98 "**Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato "*con l'inserimento dei commi 2-bis.1 e 2-bis.2*
- **Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211** "Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673" con cui viene introdotto il nuovo **Art. 25-octies.2 del D.Lgs. 231/2001 "Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea",** che inserisce nel catalogo dei reati presupposto le fattispecie previste dal codice penale nel nuovo capo I-bis (del Libro II – Titolo I):

  . **l'Art. 275-bis** (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea)

  . **l'Art. 275-ter** (Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea)

  . **l'Art. 275-quater** (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività)

  . **l'Art. 275-quinques** (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea)

  . **l'Art. 275-sexies** (Circostanze aggravanti)

  . l'**Art. 275-septies** (Circostanze attenuanti)

  . l'Art. 275-octies (Confisca obbligatoria)

  . l'Art. 275-novies (Pubblicazione della sentenza di condanna)

  . l'Art. 275-decies (Giurisdizione)

Lo stesso provvedimento, ha attuato anche una "Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero di cui al **decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**" con l'introduzione all'**Art. 12 del comma 1-bis** che prende in considerazione i fatti di cui al comma 1 qualora siano commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea.

*Il **Decreto Legislativo 30 dicembre 2025, n. 211**, intervenendo sul **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, ha apportato modifiche anche all'**Art. 10**, relativo alla **sanzione amministrativa pecuniaria:** in particolare prevede che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applichi sempre una **sanzione pecuniaria**, determinata per quote (da 100 a 1.000), con importo variabile tra **258 e 1.549 euro**, salvo i casi in cui la legge stabilisce il calcolo in percentuale sul **fatturato globale dell'ente**. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.*

*Con riferimento all'**Art. 13**, concernente le **sanzioni interdittive**, queste si applicano esclusivamente ai reati per i quali sono espressamente previste, in presenza di **profitto rilevante**, **gravi carenze organizzative** o **reiterazione degli illeciti**, con durata compresa tra **tre mesi e due anni**, salvo le esclusioni di legge.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni, fatti salvi i casi disciplinati dagli articoli 25, comma 5, e 25-octies.2, comma 3, e non trovano applicazione nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 1.

- **Legge n.34 dell'11 marzo 2026 "**Legge annuale sulle piccole e medie imprese" che ha esteso il perimetro di attenzione sul tema della salute e sicurezza sul lavoro, anche alle modalità operative ormai strutturali come il lavoro agile. Le modifiche hanno interessato **l'articolo 3 del D.Lgs. 81/2008** in cui si chiarisce che, anche nel lavoro agile, il datore di lavoro è tenuto a garantire tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità e **l'articolo 55 del D.Lgs. 81/2008** che rafforzando il quadro sanzionatorio ha interessato il perimetro dei reati presupposto **Art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001**, con tutte le implicazioni in termini di responsabilità amministrativa dell'ente.
- **Decreto Legge n. 23 del 24 febbraio 2026 coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54** "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità

delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale" che ha modificato il testo dell'**Art.518-quater c.p.** (Ricettazione di beni culturali) facente parte dell'articolo **25-septiesdecies del D.Lgs231/01** "Delitti contro il patrimonio culturale" e dell'**Art.648 c.p.** (Ricettazione) facente parte dell'articolo **Art.25-octies del D.Lgs231/01 "**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio".

- **Legge n. 75 del 21 maggio 2026** "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani" che ha interessato le fattispecie di reato contemplate **dall'Art.25-bis.1 D.Lgs 231/01** "Delitti contro l'industria ed il commercio" apportando **modifica al testo dello stesso Art. 25-bis.1,** alla **rubrica** ed al **testo dell'Art.517-quater c.p**. (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari) ed all'**abrogazione** dell'**Art.516 c.p**.(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine).

  Sempre **nell'Art.25-bis.1** sono stati introdotti i nuovi articoli **517-sexies c.p.** (Frode alimentare), **517-septies c.p.** (Commercio di alimenti con segni mendaci) e **Art. 517-octies c.p.** (Pena accessoria e circostanze aggravanti).

  Quanto descritto per gli **Artt. 516 c.p. e 517-quater c.p.** ha interessato anche **l'Art.12** della **Legge n.9/2013 (**Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato) che ha subito anche la modifica del testo.

  La stessa Legge ha **modificato** poi **l'Art.9** della **L. n.146/2006** che ha interessato i "**Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**" i **"Reati ambientali"**, il reato di "**Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"** e i **"Reati transnazionali"**.

- **Decreto Legislativo n.81 del 21 aprile 2026** "Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE" che ha interessato i "Reati ambientali" con la modifica del testo dell'**Art.25-undecies del D.Lgs.n.231/01** e modifiche, abrogazioni e introduzioni di fattispecie di reati ad esso collegate, relative al **Codice penale** e al **D.Lgs.n.152/2006 (TUA).**

  Gli articoli che hanno subito **modifica** sono l'**Art.452-bis c.p.** (Inquinamento ambientale) e l'**Art.256** del **D.Lgs.n.152/2006 (**Attività di gestione di rifiuti non

autorizzata), quelli **introdotti** l'**Art. 452-bis.1 c.p.** (Commercio di prodotti inquinanti), l'**Art. 452-ter c.p.** (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti), **l'Art. 452-quinquiesdecies c.p.** (Nozione di abusività) e l'**Art. 452-sexiesdecies c.p.** (Circostanze aggravanti), mentre l'**Art-733-bis c.p.** (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) **è stato abrogato.**

Decreto Legislativo n.83 del 16 aprile 2026 "Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro" che ha interessato la fattispecie di reato contemplata **dall'Art.25-duodecies D.Lgs 231/01** "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" apportando **modifica** al testo dell'**Art.22 D. Lgs. n.286/98** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).

- **Decreto 18 maggio 2026** "Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2026"che ha interessato l'Art. 22 comma 12-ter D. Lgs. n.286/98 Sanzione amministrativa accessoria contemplato **dall'Art.25-duodecies D. Lgs. 231/01** "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"
- **Decreto Legislativo n. 115 del 12 giugno 2026** "Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime", pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 150 del 1° luglio 2026, che ha interessato i "Delitti contro la personalità individuale" con la modifica del testo dell'**Art. 25-quinquies del D.Lgs. n. 231/2001** e delle fattispecie di reato ad esso collegate. In particolare, sono stati modificati gli **Artt. 600 c.p.** (Riduzione o mantenimento in schiavitù), **601 c.p.** (Tratta di persone) e **602-ter c.p.** (Circostanze aggravanti), nonché introdotto il nuovo **Art. 601.1 c.p.** (Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta)
- **Decreto Legislativo n.128 del 25 giugno 2026** "Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Il provvedimento ha interessato la disciplina degli **Abusi di mercato**. In particolare, sono stati modificati gli **Artt. 187-ter.1** (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014) e **187-quinquies** (Responsabilità dell'ente) del **D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)**, disposizioni richiamate dall'**Art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001**, nell'ambito della riforma organica del sistema sanzionatorio e delle procedure applicabili in materia di abusi di mercato

- **Decreto Legislativo n. 160 del 9 settembre 2026** "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale". Il provvedimento ha introdotto l'**Art. 25-vicies** nel **D.Lgs. n. 231/2001**, rubricato "Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale", ampliando il catalogo dei reati-presupposto. In particolare, sono stati ricompresi l'**Art. 437-bis c.p.** (Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi) e l'**Art. 612-quater c.p.** (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale), quest'ultimo già introdotto dalla **L. n. 132/2025**. Per le due fattispecie sono previste, rispettivamente, sanzioni pecuniarie da **600 a 1.000 quote** e da **200 a 700 quote**, nonché le sanzioni interdittive previste dall'**Art. 9, comma 2, lett. b), c), d) ed e), del D.Lgs. n. 231/2001**

Alla luce delle sopracitate modifiche normative, attualmente il decreto prevede le seguenti categorie di reato:

Fattispecie di reato	**Articoli D.Lgs.n.231/01**
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (rubrica modificata da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	Art. 24
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (modificato da L. n. 90 del 28 giugno 2024)	Art. 24-bis
Reati di criminalità organizzata	Art. 24-ter
Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Art. 25
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false	Art. 25-bis
Delitti contro l'industria ed il commercio (modificato da L. n. 75 del 21 aprile 2025)	Art. 25-bis.1
Reati societari	Art. 25-ter
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater

(modificato da L. n. 75 del 21 aprile 2025)	
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1
Reati contro la personalità individuale, contro la vita e l'incolumità individuale (modificato da Decreto Legislativo n.115 del12 giugno 2026)	Art. 25-quinquies
Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 25-sexies
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	Art. 25-octies
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art. 25-octies.1
Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea	Art. 25-octies.2
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies
Reati ambientali (modificati da Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025, da Legge n.147 del 3 ottobre 2025, da L. n. 75 del 21 aprile 2026 e da Decreto Legislativo n.81 del 21 aprile 2026	Art. 25-undecies
Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 25-duodecies
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco… a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies
Reati tributari	Art.25-quinquiesdecies
Contrabbando (modificato dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024)	Art.25-sexiesdecies
Delitti contro il patrimonio culturale	Art.25-septiesdecies
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (modificato da L. n. 75 del 21 aprile 2025)	Art.25-duodevicies
Delitti contro gli animali	Art.25-undevicies
Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (introdotto da D.Lgs. n.160 del 9 settembre 2026)	Art.25-vicies
Delitti tentati	Art.26
Reati transnazionali (modificato da L. n. 75 del 21 aprile 2025)	L. n 146/20016
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (modificato da L. n. 75 del 21 aprile 2025)	Art.12 L.9/2013

Infine, la responsabilità dell'Ente può configurarsi anche laddove il reato presupposto sia realizzato in forma tentata ai sensi dell'articolo 26, co. 1 del decreto, vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto presupposto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica. In tale ipotesi le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Il co. 2 prevede invece la non punibilità dell'ente nel caso in cui volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

3. Le sanzioni previste dal decreto

Sanzioni principali per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
(art. 9 d.lgs. n. 231/2001)

- Sanzioni amministrative pecuniarie
- Sanzioni interdittive
- Confisca
- Pubblicazione della sentenza

3.1. Le sanzioni amministrative pecuniarie

La sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 10 del decreto è sempre applicata per l'illecito amministrativo dipendente dal reato e viene commisurata – in base ai criteri di riferimento di cui all'articolo 11 del decreto, ossia sulla base della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e delle attività svolte per eliminare o per attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori delitti – in quote (in un numero compreso tra 100 e 1000). L'importo della quota è invece determinato dal Giudice avendo riguardo alle condizioni patrimoniali ed economiche dell'ente.

Tale importo deve essere ricompreso tra il minimo di € 258,23 e il massimo di € 1.549,37.

3.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, invece, per espressa disposizione di cui all'articolo 13 del decreto non sono comminabili rispetto a tutti i reati presupposto, ma solamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste. Possono comportare importanti restrizioni all'esercizio dell'attività di impresa dell'ente quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per le prestazioni del pubblico servizio;
- l'esclusione dalle agevolazioni, dai finanziamenti, dai contributi e dai sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, che di regola possono avere una durata compresa fra i 3 mesi e i 2 anni, possono essere comminate solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato commesso da un soggetto in posizione apicale un profitto di rilevante entità;
- l'ente ha tratto dal reato commesso da uno dei sottoposti all'altrui direzione un profitto di rilevante entità, sempreché la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- gli illeciti siano stati reiterati.

Le sanzioni interdittive restano invece inapplicabili quando l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato alcun vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; come pure quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia proceduto alla riparazione delle conseguenze negative del reato (risarcendo integralmente il danno, eliminando le carenze organizzative e mettendo a disposizione il profitto eventualmente conseguito ai fini della confisca).

A ciò si aggiunga che a far data dal 6 gennaio 2023, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 d.l. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 17, comma 1 *bis*, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni interdittive possono poi essere applicate all'ente anche in via cautelare, dunque prima dell'accertamento in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito.

Nell'ipotesi in cui il giudice penale ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale, nominato a norma dell'articolo 15, per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 231/2001, a partire dal 7 marzo 2023 la misura cautelare interdittiva è sempre sostituita dalla nomina del commissario giudiziale di cui all'art. 15 del decreto, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del d.l. n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012.

3.3. La confisca e la pubblicazione della sentenza

La sanzione della **confisca del prezzo o del profitto** del reato nei confronti dell'ente è sempre disposta con la sentenza di condanna; salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (e salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede) ai sensi dell'articolo 19 del decreto.

Tuttavia, quando non è possibile procedere all'ablazione del prezzo o del profitto del reato, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al medesimo prezzo o allo stesso profitto del reato.

Inoltre, il giudice può disporre sia il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, anche per equivalente, e sia il sequestro conservativo dei beni dell'Ente qualora vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese di procedimento o di altre somme dovute allo Stato.

La pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 18 del decreto può invece essere disposta quando nei confronti dell'ente venga applicata una sanzione interdittiva.

4. La condizione esimente della Responsabilità amministrativa

L'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 stabilisce che l'ente, nel caso di reati commessi da **soggetti apicali**, non risponda in via amministrativa qualora dimostri che:

- L'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di proporne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza", nel seguito anche "Organismo" o "O.d.V.")
- Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione, gestione e controllo
- Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da **soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza**, l'art. 7 stabilisce che l'ente sarà ritenuto responsabile per l'illecito amministrativo

solamente se la sua commissione del reato presupposto è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Così, risulterà adempiente a questi obblighi di direzione e vigilanza l'ente che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta ed efficace attuazione ad un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ferma restando, ai fini dell'esenzione dalla responsabilità, la ricorrenza delle ulteriori condizioni fissate dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001. In tale ipotesi l'adozione del modello 231 si configura come presunzione favorevole, comportando un'inversione dell'onere della prova in capo all'accusa, la quale dovrà dimostrare la mancata adozione e/o efficace attuazione del MOG.

Nondimeno nel caso in cui il reato presupposto sia stato determinato da carenze organizzative, ma queste siano state eliminate dall'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado mediante l'adozione di un MOG idoneo e operativo, gli articoli 12, co. 2 lett. b) e 17, co. 1 lett. b) e co. 1 *bis* permettono rispettivamente di ridurre significativamente la sanzione pecuniaria e di escludere l'applicazione di sanzioni interdittive.

Si precisa inoltre che, relativamente ai reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art. 25 *septies* del decreto, l'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il Modello 231, affinché sia idoneo ad avere efficacia esimente, debba essere composto da peculiari componenti, adottato ed efficacemente attuato, assicurando che il sistema aziendale preveda specifiche procedure e disposizioni interne in grado di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici dettati dallo stesso Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4.1. L'idoneità del Modello

Il Modello, per essere idoneo a prevenire reati della specie di quello realizzato, deve, ex art. 6, co. 2.3. del dlg. 231/2001:

- **a)** individuare le c.d. aree sensibili, ovvero quelle attività esposte al rischio (non irrilevante) di commissione di uno dei reati elencati nel decreto (art. 6, co. 2, lett. a.);
- **b)** indicare i c.d. protocolli di prevenzione da seguire nella formazione e attuazione delle decisioni aziendali (art. 6, co. 2, lett. b.), tra le quali viene espressamente richiesta la procedimentalizzazione della gestione delle risorse finanziarie (art. 6, co. 2, lett. c.); nonché prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, co. 3);
- **c)** prevedere la creazione di un organismo che vigili sul sistema 231 implementato (art. 6, co. 1, lett. b.);

d) prevedere obblighi informativi (flussi) verso l'O.d.V., nonché un canale interno di segnalazione ai sensi della normativa sul *whistleblowing* di cui al d.lgs. n. 24/2023 (art. 6, co. 2 *bis*);

e) instituire un sistema disciplinare volto a sanzionare, non solo l'eventuale commissione di un reato, ma altresì ogni violazione delle regole fissate nel modello stesso (art. 6, co. 2, lett. e.).

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
L'art.6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Linee Guida di Confindustria

Come evidenziato, per espressa previsione legislativa (Art. 6, comma 3, D.Lgs.n.231/2001), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di

comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia

In particolare, Confindustria ha emanato una versione aggiornata delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha approvato dette Linee Guida, ritenendo che l'aggiornamento effettuato sia da considerarsi "complessivamente adeguato ed idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'Art. 6 del Decreto".

Le Linee guida di Confindustria indicano un percorso che può essere in sintesi così riepilogato:

- Individuazione delle aree di rischio, al fine di evidenziare le funzioni aziendali nell'ambito delle quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- Lineamenti della responsabilità da reato dell'ente
- Individuazione dei rischi e protocolli
- Codice etico o di comportamento e sistema disciplinare
- L'organismo di vigilanza
- La responsabilità da reato nei gruppi di imprese
- Modelli organizzativi e soglie dimensionali: una chiave di lettura per le piccole imprese

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti, il Modello adottato dall'Ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Tali linee guida in quanto naturale punto di riferimento per i modelli delle singole imprese vengono comunque allegate a formare parte integrante del presente modello nella versione più aggiornata disponibile.

4.2. L'efficace attuazione del Modello

La mera adozione di un modello organizzativo astrattamente idoneo solamente "*in chartula*/*on the book*" non è sufficiente ad escludere la responsabilità amministrativa dell'ente, essendo

comunque necessario che il modello sia effettivamente ed efficacemente attuato *in action*. In particolare, ai fini di una efficace attuazione del modello il decreto richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- la concreta applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Dalla prassi applicativa invalsa nella giurisprudenza di merito emerge la preponderanza, nell'accertamento della responsabilità dell'ente, proprio dell'efficace attuazione del Modello. In tale prospettiva, la presente Parte Generale mira a costruire un sistema che garantisca l'effettiva operatività dell'Organismo di Vigilanza, la divulgazione del Modello, la continua informazione e formazione del personale, l'effettiva applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazioni accertate, l'efficacia e la completezza dei flussi informativi verso l'O.d.V., il rispetto dei protocolli di prevenzione previsti dalle singole Parte Speciali del Modello.

Sotto un profilo formale l'adozione di un Modello 231 non costituisce un obbligo, ma esclusivamente una facoltà, la quale, tuttavia, si presenta come presupposto fondamentale e quasi irrinunciabile per reprimere quel *corporate risk* che lede molteplici interessi, a partire dalla stessa produttività aziendale.

5. I reati commessi all'estero

L'articolo 4 del decreto dispone che l'ente possa essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero dei reati presupposto.

In particolare, la norma citata prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del Codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia abbia la sede principale, ossia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (per gli enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (per gli enti privi di personalità giuridica);

- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità del colpevole, sia riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o da sottoposti all'altrui direzione, in quanto le condotte criminose avvenute anche solo in parte in Italia restano soggette al principio di territorialità di cui all'art. 6 del Codice penale, secondo cui «*il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione*».

SEZIONE SECONDA

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SAP SRL

1. Premessa

La **SAP S.r.l.** (di seguito anche "Società" o "Società è iscritta nella sezione prima dell'Albo Nazionale istituito, con D.M. del 11/09/2000 n. 289, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è operante nel settore dell'accertamento e riscossione delle entrate fin dal 1980, trovandosi pertanto inserita a pieno titolo all'interno di un panorama di realtà professionali in grado di fornire agli Enti un'ampia scelta fra i soggetti abilitati a cui affidare la gestione dei propri servizi. L'azienda si avvale di personale specificamente formato e specializzato, in grado, non solo di espletare il servizio di accertamento e riscossione con efficienza ed efficacia, ma anche di rappresentare un utile punto di riferimento per gli operatori degli Enti interessati, che sovente si muovono in uno scenario normativo in costante evoluzione.

2. Il modello di *governance* e il sistema organizzativo di SAP S.R.L..

2.1. Il Modello di governance

Nell'adozione di un adeguato sistema di corporate governance SAP S.r.l. ha definito l'articolazione e il funzionamento degli organi di amministrazione e di controllo nei seguenti termini:

- La Società è amministrata dall'amministratore unico Dott. Venanzio Ferri;
- La rappresentanza sociale della Società spetta al Dott. Venanzio Ferri;
- Responsabile del sistema di Gestione Sicurezza delle Informazioni (RGSI) è il Sig. Luigi Giuseppe Ferri;
- Amministratore di Sistema p il Dott. Venanzio Ferri;
- L'Ufficio gare e contratti è affidato alla Dott.ssa Valeria Taddeo;
- L'Ufficio Riscossione Coattiva è affidato al Dott. Marco Valerioti;
- L'Ufficio Riscossione Accertamenti è affidato al Rag. Emanuele Carosi;
- L'Ufficio Contabilità/Acquisti/Vendite è affidato al Rag. Lucio Nardocci;
- Revisore della società è il Dott. Walti Goffredo Russo.

2.2 Il sistema organizzativo

La SAP S.r.l. ha adottato un sistema organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, con particolare attenzione alla separazione dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo.

L'organizzazione gerarchica funzionale della Società è ispirata alla chiara definizione delle linee di dipendenza e riporto e dei poteri attribuiti attraverso l'eventuale adozione di un sistema di deleghe e procure approvato dall'organo amministrativo.

A tal fine tutte le informazioni societarie sono mantenute sistematicamente ordinate e rappresentate nell'organigramma in cui sono identificate le varie aree di attività relative alle singole strutture/funzioni, i nominativi dei responsabili di ciascuna area e le relative linee di riporto gerarchico.

Nella definizione dell'organizzazione e delle linee di riporto gerarchico, al fine di garantire il controllo sulle attività e sui responsabili delle stesse, è stata adottata un'adeguata distinzione

di funzioni. Il criterio-guida della definizione dell'organizzazione prevede, infatti, che sullo stesso processo/attività sia garantito un apporto di collaborazione da parte di differenti funzioni e/o livelli gerarchici, così da assicurare la costante possibilità di controlli incrociati sui relativi operati.

2.3. Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Il sistema di controllo interno e di gestione die rischi di SAP S.r.l. rappresenta l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative finalizzate alla rilevazione, al governo e al monitoraggio dei principali rischi per la società.

Tale sistema si ispira ai principi di segregazione dei ruoli (esecutivi, autorizzativi, di controllo), tracciabilità e documentabilità delle operazioni, chiara individuazione dei ruoli e delle responsabilità, chiara attribuzione dei poteri, disciplina dell'attività sensibile.

Le fonti e i principi costitutivi del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di SAP S.r.l.. sono rappresentate da:

- Codice etico;
- Codice di condotta per fornitori;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01;
- Sistemi di Gestione Certificati (anticorruzione, qualità, ambiente, salute e sicurezza, etc.);
- ulteriore normativa interna, ovvero l'insieme della documentazione aziendale che definisce i ruoli e le responsabilità all'interno dell'organizzazione, ivi inclusa l'attribuzione delle competenze in materia di gestione dei rischi aziendali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli Organigrammi, le Comunicazioni e disposizioni organizzative, le Linee Guida ex lege 262/05, le Procedure Quadro, Interfunzionali e Operative;
- il sistema di deleghe e poteri, strutturato in modo da attribuire poteri autorizzati.

3. Finalità del Modello

La società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, l'azienda ha avviato un Progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la

rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, l'azienda si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- Vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al decreto legislativo 231/2001;
- Diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza di considerare riprovevole ogni comportamento contrario non solo formalmente, ma anche allo spirito della legge, dei regolamenti, delle disposizioni interne e delle disposizioni contenute nel presente Modello e nel Codice etico;
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'azienda, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche al "Codice Etico" al quale l'azienda intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendale;
- Consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di Attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per l'adeguamento dei propri modelli organizzativi e di controllo, la società ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del Decreto.

A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", l'azienda ha ritenuto opportuno definire i principi di riferimento del Modello Organizzativo che intende attuare, tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia dalle associazioni di categoria. La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all'espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231. Qualora dovesse emergere la rilevanza di uno o più dei reati sopra menzionati, o di eventuali nuovi reati che il Legislatore riterrà di inserire nell'ambito del Decreto 231, la Società valuterà l'opportunità di integrare il presente Modello con nuove misure di controllo e/o nuove Parti Speciali.

Il presente Modello ha, in definitiva, lo scopo di costruire un sistema di controllo interno strutturato e organico, idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto e che operi in modo dinamico, non fissandosi in maniera statica, ma adeguandosi volta per volta in base alle mutevoli contingenze.

Poiché l'art. 6, d.lgs. n. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, nella predisposizione del presente Modello, oltre alle prescrizioni del decreto, **la Società, come già anticipato, ha tenuto conto delle Linee guida predisposte da Confindustria** (di seguito "Linee Guida"), nonché del documento, recante **"Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. n. 231/2001"**, redatto a cura del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dell'Associazione bancaria italiana, del Consiglio nazionale forense e della Confindustria.

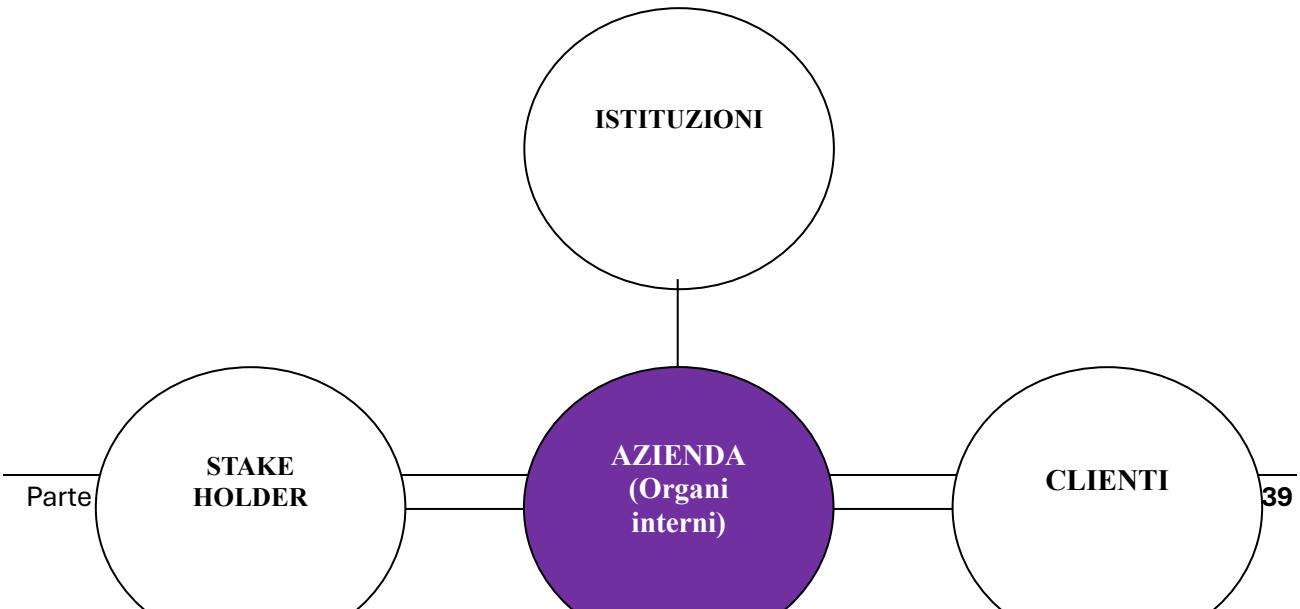
Inoltre, la Società, in coerenza con l'impegno sempre profuso nella creazione e nel mantenimento di un sistema di *governance* caratterizzato da elevati standard etici e da un'efficiente gestione dell'attività aziendale, ha svolto le necessarie attività di adeguamento alle previsioni del decreto.

4. Destinatari

Si considerano soggetti destinatari (di seguito, i "Destinatari") delle prescrizioni del Modello, ai sensi del decreto e nell'ambito delle rispettive competenze, i componenti degli organi sociali, il *management*, i dipendenti e collaboratori di Società, nonché tutti coloro che operano per il

conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società, a qualsiasi titolo, anche in modo occasionale e/o temporaneo.

Soggetti apicali	**Soggetti subordinati**	**Destinatari terzi**
❖ componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo della Società; ❖ ai sensi dell'art. 5 del decreto, i Responsabili delle strutture/funzioni aziendali ed i soggetti dotati di autonomia finanziaria e funzionale.	❖ tutti i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento riconosciuti (*ad es., dirigenti non "apicali", quadri, impiegati, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.*)	❖ soggetti che svolgono attività in collaborazione con la Società o per conto della stessa. *Sono considerati come sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale.* *Nell'ambito di questa categoria rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti soggetti:* ○ *i partner istituzionali e/o di scopo (società con accordi commerciali stabili, partner finanziari, ecc.);* ○ *i fornitori di beni, servizi e lavori;* ○ *i consulenti professionali.*





5. Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale e da singole Parti Speciali, predisposte per le diverse tipologie di illeciti amministrativi astrattamente applicabili a SAP S.r.l. Il Codice etico, adottato con atto separato, costituisce parte integrante della presente Parte Generale.

5.1. La Parte Generale

La Parte Generale, oltre alla ricostruzione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001 (Sezione I):

- illustra il sistema organizzativo e di corporate governance adottato dalla Società (Sezione II);
- illustra il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (Sezione II);
- individua i Destinatari del Modello (Sezione II);
- descrive la struttura del Modello;
- descrive la metodologia seguita per l'individuazione e gestione dei rischi e la costruzione del Modello (Sezione II);
- descrive il sistema dei protocolli di prevenzione dei reati presupposto (Sezione II);
- detta le regole fondamentali in merito all'istituzione e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (Sezione III);
- disciplina gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (Sezione III);
- disciplina i canali interni di segnalazione ai sensi della normativa whistleblowing (Sezione III);

- regolamenta il Sistema Disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (Sezione IV);
- disciplina la divulgazione del Modello, la comunicazione ai Destinatari e le connesse attività di formazione dei Destinatari personale (Sezione V);
- definisce il sistema di monitoraggio, i principi di controllo sul modello organizzativo e l'aggiornamento dello stesso (Sezione VI).

5.2. Le singole Parti Speciali

Con lo scopo di facilitare la comprensione del Modello da parte dei vari Destinatari, si precisa che la Parte Speciale è stata costruita seguendo un approccio "per famiglie di reato". In particolare, muovendo dalle singole fattispecie presupposto e dalle relative modalità di integrazione, sono state individuate le aree di rischio reato e, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte, sono stati identificati gli specifici processi sensibili interessati e le funzioni aziendali coinvolte.

Ciascuna Parte Speciale del Modello – tendenzialmente corrispondente ad una specifica famiglia di reato, salvo alcune eccezioni – presenta il seguente contenuto "base":

a) descrive la struttura dei reati presupposto
b) individua le attività e i processi sensibili nel cui ambito possono essere commessi reati;
c) individua le funzioni aziendali coinvolte;
d) definisce e descrive i protocolli di prevenzione attuati dalla Società in relazione alle attività sensibili al fine di prevenire la commissione dei relativi Reati.

Le Parti Speciali del Modello sono le seguenti:

1. Parte speciale in tema di Reati contro la Pubblica Amministrazione;
2. Parte speciale in tema di Reati informatici e trattamento illecito di dati;
3. Parte speciale in tema di Delitti di criminalità organizzata e Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
4. Parte speciale in tema di Reati contro l'industria e il commercio e Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
5. Parte speciale in tema di Reati societari;
6. Parte speciale in tema di Reati contro la personalità individuale e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
7. Parte speciale in tema di Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

8. Parte speciale in tema di Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori;
9. Parte speciale in tema di Reati ambientali;
10. Parte speciale in tema di Reati tributari;
11. Parte speciale in tema di Contrabbando;
12. Parte speciale in tema di Reati contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

6. Elementi fondamentali per la costruzione del Modello

Il processo di analisi, di mappatura dei rischi e della costruzione e aggiornamento del Modello 231 è stato articolato nelle fasi di seguito descritte:

Fase 1: Mappatura e delle aree a rischio e individuazione delle attività sensibili

In primo luogo, è stata effettuata una ricognizione preliminare del contesto aziendale, attraverso l'analisi della documentazione organizzativa rilevante (ad es., organigramma, deleghe, ecc.), l'approfondimento della "storia" dell'ente (eventuali accadimenti pregiudizievoli che possano avere interessato la realtà aziendale e le risposte adottate per il superamento delle debolezze che abbiano favorito tali accadimenti) e lo svolgimento di interviste con soggetti della Società informati sulla struttura e le attività della stessa, al fine di comprendere l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie strutture/funzioni, nonché i processi nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione.

Sono state quindi individuate le aree a rischio nell'ambito delle quali potrebbe, astrattamente, essere commesso uno o più fra i reati presupposto, nonché quelle che potrebbero essere strumentali alla commissione di tali illeciti, rendendo possibile o agevolando il perfezionamento del reato presupposto. Successivamente, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito delle aree a rischio; sono state descritte le relative modalità esemplificative di commissione.

Fase 2: Risk assestment

Individuati i potenziali rischi (modalità esemplificative di commissione dei reati), sono state quindi identificate le singole attività sensibili ed è stato analizzato per ciascuna di queste il sistema dei controlli esistenti al fine di valutarne l'adeguatezza in merito alla prevenzione dei rischi reato.

Più nel dettaglio, la valutazione del rischio è effettuata per ciascuna area a rischio in prima istanza, nell'ipotesi di assenza dei controlli (c.d**. rischio inerente**), tenendo conto dell'impatto delle sanzioni 231 (vale a dire la tipologia di sanzioni previste dalle categorie di reato ex d.lgs. 231/01 considerate potenzialmente applicabili alle aree a rischio) e probabilità di commissione del reato (vale a dire l'analisi dei fattori interni alla Società, quali strategicità e rilevanza dell'area a rischio dalla cui analisi è possibile identificare una frequenza nonché una predittività con cui un evento a rischio possa verificarsi).

Successivamente il valore di rischio inerente può essere ridotto attraverso la rilevazione e valutazione (nell'ambito dell'attività di *risk assestment*) dell'esistenza di controlli e delle altre misure di mitigazione in essere a presidio del rischio teorico ed astratto di commissione dei reati (c.d. **rischio residuo**).

La valutazione dell'esistenza dei controlli prende in considerazione, in particolare, i seguenti elementi:

- procedure formalizzate, intese come la presenza di procedure idonee a fornire i principi di riferimento generali nonché quelli specifici di controllo per la regolamentazione dei processi aziendali;
- attribuzione formalizzata, chiara ed esaustiva di ruoli, compiti e responsabilità, intesa come l'esistenza e l'adeguatezza di regole per l'identificazione e l'assegnazione di ruoli, compiti e responsabilità all'interno della struttura aziendale, nonché l'esistenza di poteri di delega e firma, sia verso l'esterno che verso l'interno;
- segregazione delle funzioni, intesa come l'esistenza di segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza le principali attività connesse ai processi aziendali.

In tale fase si è, pertanto, provveduto alla verifica degli attuali presidi di controllo interno esistenti (Protocolli e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità e tracciabilità delle operazioni e dei controlli, segregazione delle funzioni, sistema dei poteri, organizzazione, contratti di *service*, ecc.) attraverso l'analisi delle informazioni e della documentazione fornite dalle strutture/funzioni aziendali.

Fase 3: Gap analysis

Il disegno dei controlli rilevato è stato quindi confrontato con le caratteristiche e gli obiettivi richiesti dal decreto o suggeriti dalle Linee guida di Confindustria, dalla giurisprudenza disponibile in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, dalla dottrina prevalente in materia di d.lgs. n. 231/2001 e dalle migliori prassi applicative del decreto in materia di definizione, aggiornamento e implementazione dei Modelli 231.

Il confronto tra l'insieme dei presidi di controllo esistente e quello ritenuto ottimale ha consentito alla Società di individuare una serie di ambiti di integrazione e/o miglioramento del sistema dei controlli, per i quali sono state definite le azioni di miglioramento da intraprendere.

Fase 4: Definizione / aggiornamento del Modello 231

Infine, si è provveduto alla definizione / aggiornamento del Modello 231 sulla base degli esiti delle attività sopra descritte, assicurando quindi che lo stesso riflettesse l'evoluzione della struttura organizzativa della Società e dei suoi processi aziendali, nonché che contemperasse tutti i reati presupposto del decreto potenzialmente rilevanti ed applicabili alla Società.

Il processo sopra descritto è di tipo ricorsivo, che viene sottoposto a rivalutazione in occasione di momenti di cambiamento aziendale (ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.), di modifiche all'impianto normativo di riferimento, all'emersione di significative violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello 231.

Si rileva, ad ogni modo, che il modello organizzativo previsto dal D.Lgs.n.231/01 non costituisce, per la Società, nulla di nuovo poiché l'attività svolta è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di controllo particolarmente rigoroso basato sull'implementazione e l'attuazione di Sistemi di Gestione delle problematiche di Qualità, Ambiente e Sicurezza in accordo alle norme:

- **UNI EN ISO 9001:2015**
- **UNI EN ISO 14001:2015**
- **UNI ISO 45001:2023**

è parte integrante del Modello 231

Ulteriormente, la Società ha adottato il Codice di autoregolamentazione dei dati personali con il quale intende assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al Regolamento europeo 679/2016 denominato GDPR.

È stato effettuato, poi, un riscontro delle strutture organizzative interne già attive ed operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del D.Lgs.n.231/01 ed integrare nel Modello Organizzativo 231 i Sistemi di Gestione già in essere.

Approvazione e recepimento dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'articolo 6, comma 1, lett. a del Decreto), è rimessa all'Amministratore Unico la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera.

Parimenti, anche il Codice Etico è stato approvato con delibera dell'Amministratore Unico in quanto parte integrante del Modello Organizzativo a cui è allegato.

7. Il sistema dei protocolli di prevenzione dei reati presupposto

SAP S.r.l. ha implementato un sistema protocollare per la prevenzione dei reati presupposto ispirato alle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e dall'elaborazione giurisprudenziale, nonché dalle "best practices" sviluppate in materia.

Il sistema implementato da _____ è articolato in:	**Principi generali di prevenzione**
	Principi generali di comportamento
	Protocolli di prevenzione specifici

7.1. I Principi generali di prevenzione

I **Principi generali di prevenzione** forniscono le coordinate essenziali di ogni sistema di controllo e di gestione dei rischi e sono rappresentati dai principi di:

- **a)** Regolamentazione: esistenza di disposizioni aziendali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento, regole decisionali e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **b)** Tracciabilità e documentabilità ex post: ogni operazione deve essere accompagnata da un adeguato supporto documentale e verificabile a posteriori;
- **c)** Segregazione dei compiti e delle funzioni: separazione delle attività tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici;
- **d)** Chiara identificazione delle responsabilità e dei poteri: le responsabilità organizzative e gestionali devono essere chiaramente assegnate ed accompagnate dagli adeguati e predeterminati poteri.

7.2. I Principi generali di comportamento

I Principi generali di prevenzione trovano una prima declinazione in una serie di principi / regole di comportamento che, in quanto "generali", risultano applicabili a tutte le aree di rischio e a ciascun processo che le compone.

Tali **Principi generali di comportamento** rappresentano una prima forma di mitigazione del rischio di realizzazione delle ipotesi di reato presupposto previste dal Decreto, e sono comunque capaci di riportare il rischio entro livelli accettabili laddove l'area non sia particolarmente significativa per la società in ragione di una scarsa probabilità di verificazione.

Per tutte le attività a rischio valgono dunque i seguenti principi generali:

- chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascun soggetto professionale nell'ambito della sua area lavorativa;
- esaustiva, coerente e congrua regolamentazione delle attività sensibili;
- precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità;
- adeguata separazione dei ruoli decisori, dei ruoli operativi/esecutivi e dei ruoli di controllo, di guisa che non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano le operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- sistemi informativi integrati e orientati, oltre alla separazione delle funzioni, anche alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili sia ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business;
- i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- definizione dei controlli operativi e delle loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità);
- adeguata formalizzazione della documentazione relativa alle attività sensibili, con indicazione della data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore; la stessa deve essere archiviata in luogo idoneo alla conservazione;
- ricostruibilità del processo di formazione degli atti e dei relativi livelli autorizzativi, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate.

In caso di attribuzione di **deleghe**, il processo deve identificare tra l'altro:

- la posizione organizzativa che il delegato ricopre in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
- l'accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
- i limiti di spesa attribuiti al delegato;
- il rispetto dei requisiti formali e sostanziali eventualmente previsti dalla disciplina di riferimento (ad esempio art. 16 d.lgs. n. 81/2008);
- l'espressa autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- le verifiche finalizzate ad accertare idoneità tecnico-professionale del delegato;
- l'attribuzione di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.

7.3. I Protocolli di prevenzione specifici

I Principi generali di comportamento sono infine declinati in ciascuna Parte Speciale in Protocolli di prevenzione Specifici, costruiti avendo riguardo alle fattispecie incriminatrici via via analizzate e ai processi / attività aziendali valutati a rischio reato.

I protocolli di prevenzione specifici allocano lungo i processi aziendali una serie di presidi di controllo caratterizzati:

- dalla chiara individuazione del responsabile del processo a rischio-reato;
- dalla regolamentazione del processo, anche attraverso l'individuazione dei soggetti che hanno il presidio di una specifica funzione con riferimento alle attività autorizzatorie, esecutive e di controllo, in osservanza del predetto principio di segregazione delle funzioni;
- dalla specificità e la dinamicità del protocollo, cioè, rispettivamente, la sua aderenza sostanziale al rischio da contenere e la sua capacità di adeguarsi ai mutamenti organizzativi;
- dalla previsione di esaustivi e analitici flussi informativi in favore dell'O.d.V.

7.4. Potenziali aree a rischio e processi strumentali

Le attività considerate rilevanti ai fini della predisposizione del Modello sono quelle che, a seguito di specifica analisi dei rischi, hanno manifestato fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D.Lgs.n.231/01 o, in generale, dal Codice Etico della Società stessa

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna fase dei processi, quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D.Lgs.n.231/01.

In tal senso è stata creata la seguente tabella per poter valutare questi aspetti e definirne delle priorità di intervento.

	Probabilità	Danno	V
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2
Remota	< 0,01%	Irrilevante	1

8.

9.

P x D	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

11.

12.

13.

Se P x D	0 – 5	Nessuna azione

Se P x D	6 – 10	**Azione necessaria entro 1 anno**
Se P x D	1 1 – 16	**Azione necessaria entro 1 mese**
Se P x D	1 7-25	**Azione necessaria entro 2 giorni**

Le principali aree di attività potenzialmente a rischio sono elencate nelle parti speciali del presente modello.

Si precisa che i reati di cui all'Art. 25-septies del Decreto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro) per loro natura possono essere riferibili a tutte le aree aziendali; l'azienda si è dotata di una politica aziendale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e delle strutture di prevenzione e protezione previste dalla normativa di riferimento (Legge 123/2007 e D.Lgs.n.81/08 e successive modifiche).

7.5 Potenziali aree a rischio e processi strumentali

Nell'ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio-reato, sono stati individuati, sulla base della conoscenza della struttura interna e della documentazione aziendale, i principali processi, sotto processi o attività nell'ambito dei quali, in linea di principio, potrebbero realizzarsi i reati o potrebbero configurarsi le occasioni o i mezzi per la realizzazione degli stessi.

Con riferimento a tali processi, sotto processi o attività è stato rilevato il sistema di gestione e di controllo in essere focalizzando l'analisi sulla presenza/assenza all'interno dello stesso dei seguenti elementi di controllo:

- **Regole comportamentali**: esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale
- **Procedure**: esistenza di procedure interne a presidio dei processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di reati previste dal D.Lgs.n.231/01 o nel cui ambito

potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi di commissione degli stessi reati. Le caratteristiche minime che sono state esaminate sono:

- Definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività
- Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione)
- Chiara definizione della responsabilità delle attività
- Esistenza di criteri oggettivi per l'effettuazione delle scelte aziendali
- Adeguata formalizzazione e diffusione delle procedure aziendali in esame

- **Segregazione dei compiti**: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto
- **Livelli autorizzativi**: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa
- **Attività di controllo**: esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali
- **Attività di monitoraggio**: esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali.

Nello specifico, i sistemi di controllo in essere per ciascuna area aziendale/processo evidenziato sono riepilogati nelle parti speciali del presente Modello.

SEZIONE TERZA

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 d.lgs. n. 231/2001 prevede che la vigilanza sul funzionamento del Modello e la cura del suo aggiornamento siano affidate in via continuativa ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Nella consapevolezza dell'essenzialità della composizione dell'O.d.V. ai fini dell'efficace attuazione del Modello, la SAP S.r.l. ha optato per un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- Autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo rapporti di staff - come meglio si dirà in seguito - con il vertice operativo aziendale e con l'Amministratore Unico
- Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali: a tal fine i componenti del suddetto organo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale
- Continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento.

In particolare, **quanto all'autonomia**, l'Organismo di Vigilanza:

- è un'unità di staff posta nella posizione gerarchica la più elevata possibile con attività di riporto direttamente al massimo vertice aziendale, mancando però una relazione gerarchica in senso stretto con quest'ultimo;
- deve essere dotato di autonomi poteri di indagine, verifica e acquisizione documentale e di informazioni;
- è privo di compiti operativi che ne condizionerebbero l'obiettività di giudizio;
- è dotato di autonomi poteri di spesa attraverso la messa a disposizione di un budget annuale liberamente destinabile a specifici scopi o attività (quali ad esempio consulenze altamente specialistiche, audit sul MOG ecc.).

Rispetto all'indipendenza, sono previste specifiche cause di incompatibilità per i componenti degli O.d.V. (vincoli di parentela con il Vertice aziendale, interessi economici rilevanti nella società, situazioni previste dall'art. 2382 c.c.). Ai componenti è inoltre riconosciuto un compenso predeterminato in ragione delle responsabilità assunte.

Il componente dell'Organismo è scelto tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali ed economico-aziendali (**professionalità**), oltre che nelle procedure di controllo.

È inoltre richiesta l'**onorabilità** de componente dell'O.d.V. fin dalla nomina, alla quale è connessa la previsione di specifiche cause di decadenza in caso del venir meno del requisito.

Quanto alla **continuità di azione**, questa non va intesa come costituzione di una struttura dedicata a tempo pieno alle attività di vigilanza 231, bensì come effettività del controllo svolto e frequenza temporale delle azioni intraprese. Per garantire ulteriormente tale requisito, l'O.d.V.

può istituire una segreteria tecnica o altra unità organizzativa a supporto delle attività dell'organismo, anche avvalendosi di uffici/funzioni societarie.

1.1. Individuazione

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dall'azienda, si ritiene opportuno identificare e regolamentare tale organismo come segue:

- L'Organismo di Vigilanza ha una struttura monocratica
- L'Amministratore Unico, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie
- L'Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione verticistica, riportando direttamente all'Amministratore Unico
- Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, predisposto dall'Organismo medesimo ed approvato dall'Amministratore Unico.

Tale regolamento prevede, tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'Organismo, nonché i flussi informativi verso l'Amministratore Unico. Sotto questo profilo è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto ed ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata

2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza e sua autonomia finanziaria

L'Amministratore Unico nomina l'Organismo di Vigilanza. È facoltà dell'O.d.V. nominare un segretario al quale affidare i compiti di preparazione e verbalizzazione delle riunioni.

Il componente dell'Organismo viene scelto tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali ed economico-aziendali, oltre che nelle procedure di controllo.

Le seguenti condizioni costituiscono **cause di ineleggibilità / incompatibilità all'incarico di membro dell'O.d.V.**:

→ l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o la condanna, anche non passata in giudicato, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

- → esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'Amministratore Unico / i membri del C.d.A.
- → essere legati alla Società da interessi economici rilevanti, quali ad esempio la detenzione di partecipazioni azionarie rilevanti;
- → versare in una situazione di concreto conflitto di interesse;
- → trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza dell'Amministratore);
- → l'aver ricoperto funzioni di amministratore esecutivo, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'O.d.V., in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- → l'essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- → l'aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena (c.d. patteggiamento), in relazione a uno o più reati previsti dal decreto.

All'atto di nomina l'Amministratore Unico determina il compenso annuale spettante all'Organismo di Vigilanza.

L'O.d.V. di SAP S.r.l. viene altresì dotato di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne l'efficace operatività. A tal fine, l'Amministratore Unico provvede annualmente a dotare l'Organismo di un idoneo Budget per l'espletamento delle sue funzioni oltre ad eventuali spettanze dei suoi membri.

3. Durata dell'incarico, decadenza, revoca e rinuncia dei membri dell'O.d.V.

3.1. Durata dell'incarico e sua cessazione

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per **un anno** ed il mandato si rinnova automaticamente per ugual periodo. L'Organismo resta in carica sino all'approvazione del progetto di bilancio da parte dell'Amministratore Unico e, in ogni caso, fino a quando non viene nominato il nuovo Odv.

Costituiscono cause di cessazione dall'incarico:

- → la morte del membro o la sua sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico;
- → la decadenza;

→ la rinuncia all'incarico;

→ la revoca per giusta causa.

3.2. Decadenza

Nel caso in cui il membro dell'O.d.V. venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità indicate nel Paragrafo n. 2 della presente Sezione, l'Amministratore Unico / C.d.A. ne dispone la decadenza previa audizione dell'interessato e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a trenta giorni per la cessazione / rimozione della causa di incompatibilità / ineleggibilità.

Contestualmente alla dichiarazione di decadenza l'Amministratore unico provvede alla nomina del nuovo componente dell'O.d.V.

3.3. Rinuncia all'incarico

Il componente dell'O.d.V. ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, egli deve darne comunicazione all'Amministratore unico / C.d.A. a mezzo PEC motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia.

L'Amministratore unico / Presidente del C.d.A. deve nominare il nuovo membro dell'O.d.V. in sostituzione del rinunciante entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di rinuncia.

3.4. Revoca

L'O.d.V. può essere revocato dal C.d.A. / Amministratore unico solo per giusta causa. Costituiscono giuste cause di revoca:

→ l'omessa comunicazione all'organo amministrativo di una causa di decadenza;

→ l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, di indipendenza e di continuità di azione, che sono propri dell'Organismo stesso;

→ un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello 231;

→ il venir meno all'obbligo di riservatezza;

→ il sopraggiungere di uno dei motivi di ineleggibilità / incompatibilità.

La revoca è disposta con delibera dell'organo di amministrazione entro 30 giorni dallo svolgimento degli opportuni accertamenti, previa audizione dell'interessato, sentiti gli altri membri dell'Organismo e, se nominato, acquisito il parere del Collegio sindacale. La delibera di revoca deve essere comunicata all'assemblea dei soci.

4. Regolamento interno dell'O.d.V.

Una volta nominato, l'O.d.V. redige un proprio regolamento interno avente ad oggetto gli aspetti specifici del proprio funzionamento, quali ad esempio le concrete modalità di gestione dei flussi informativi da e verso l'O.d.V., l'organizzazione interna in tema di calendarizzazione, convocazione, modalità di deliberazione e verbalizzazione delle riunioni; le modalità di accesso e i soggetti legittimati ad accedere all'archivio dell'Organismo.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno tre volte l'anno.

Per tutto quanto non disciplinato dal Regolamento interno dell'O.d.V., trovano applicazione il Modello, così come integrato dalle procedure adottate, e il Codice Etico, i quali prevalgono sulle disposizioni del Regolamento in caso di contrasto.

5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le principali attività nelle quali si estrinseca la vigilanza dell'O.d.V., per come concretamente previste dal presente Modello, possono essere raggruppate secondo la seguente classificazione:

i. **monitoraggio circa l'idoneità del Modello e "cura" del suo aggiornamento**
   - accertare la permanenza dell'adeguatezza del MOG nel corso del tempo, verificando costantemente il suo aggiornamento normativo;
   - sottoporre a verifica e a controllo periodico le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;
   - effettuare la ricognizione delle attività aziendali con lo scopo di individuare le aree a rischio di reato e suggerirne l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne ravvisi l'opportunità;
   - segnalare la necessità di aggiornamento del Modello in presenza di: **a)** modifiche normative; **b)** rilevanti modificazioni dell'assetto interno della società, delle attività d'impresa o delle relative modalità di svolgimento; **c)** significative violazioni delle prescrizioni del Modello, ossia violazioni che per natura o frequenza palesano lo scollamento insanabile tra MOG e realtà aziendale;

ii. **collaborazione rispetto alla diffusione del Modello e alle attività di informazione e formazione**
   - supervisionare la comunicazione del Modello e la corretta erogazione in favore dei destinatari dell'attività di informazione e formazione 231, anche con riferimento al

contenuto dei corsi, alla loro periodicità, all'obbligatorietà della partecipazione, ai controlli di frequenza e di qualità, all'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione dell'aggiornamento del Modello;

- promuovere l'adozione dell'adeguata attività di divulgazione del Modello e di informazione e formazione dei Destinatari in caso di mancanze o insufficienze;

iii. vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (efficace attuazione)

- raccolta, elaborazione e conservazione di ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verifiche sul rispetto del Modello, sui protocolli comportamentali e sulle procedure da esso richiamate, da parte di tutti i Destinatari;
- controlli sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria;
- verifiche periodiche sulle operazioni di maggior rilievo (ad esempio per valore economico, coinvolgimento della P.A., livello di rischio, e così via);
- controlli specifici in caso di ispezioni o accertamenti della pubblica autorità;
- verifiche sulle regolarità formali richiamate dal Modello e sull'invio dei flussi informativi all'O.d.V.;
- verifiche in ambito antiriciclaggio, sicurezza informatica, modulate in base agli impatti sulla operatività aziendale;
- accertamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

iv. vigilanza sull'applicazione del sistema disciplinare e poteri di iniziativa

v. gestione dei flussi informativi verso l'O.d.V. e dell'attività di reporting verso gli organi sociali

Nello svolgimento dei compiti sopra elencati l'Organismo	➢ è investito di poteri di autogoverno e autoregolamentazione ➢ è investito di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali ➢ effettua, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti, anche mirate su determinate operazioni o atti specifici ➢ può richiedere l'ostensione di ogni documento aziendale ritenuto rilevante ➢ dispone di autonomi poteri di spesa con riferimento alle risorse finanziarie stanziate annualmente ➢ può ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello

di Vigilanza esercita i seguenti poteri	➢ può richiedere che qualsiasi esponente aziendale fornisca tempestivamente le informazioni e i dati per approfondire i processi e gli aspetti connessi alle varie attività aziendali sensibili ➢ deve sollecitare le strutture preposte per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello o del Codice Etico ➢ segnalare i casi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e riferendo, per i casi più gravi, direttamente all'Organo amministrativo ➢ controllare che i responsabili provvedano ad implementare le misure correttive suggerite ➢ avviare indagini interne straordinarie laddove si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello 231 ovvero la commissione dei reati

6. La gestione dei flussi informativi di interesse dell'O.d.V.

6.1. L'attività di reporting dell'Organismo verso l'Amministratore unico

L'Organismo di Vigilanza:

- interloquisce costantemente con l'Amministratore unico con riferimento all'attività di vigilanza svolta;
- riferisce immediatamente all'Amministratore unico nell'ipotesi in cui accadano fatti che evidenziano violazioni o gravi criticità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- segnala l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- presenta proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate;
- trasmette annualmente all'Amministratore unico / C.d.A. e, se nominato, al Collegio sindacale/Revisore una relazione scritta in merito all'attività di vigilanza svolta, contenente i seguenti elementi:
  - il numero e la data delle riunioni svolte, con sintesi delle audizioni espletate e degli ulteriori controlli effettuati;
  - i risultati delle verifiche effettuate;
  - il resoconto delle eventuali segnalazioni ricevute dai Destinatari rispetto a presunte Violazioni del Modello e l'esito degli approfondimenti effettuati;

- il resoconto dei procedimenti disciplinari ai quali l'O.d.V. ha dato impulso in ragione di violazioni del Modello; una valutazione complessiva sul funzionamento e sull'efficacia del Modello, integrata da eventuali proposte di miglioramento, anche alla luce dei mutamenti del quadro normativo;
- il rendiconto delle spese sostenute nel periodo precedente e, ove necessario, la richiesta di incremento dei mezzi finanziari necessari per lo svolgimento della propria attività.

6.2. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 comma 2 lett. d) d.lgs. n. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, vero pilastro dell'attività di vigilanza dell'Organismo e punto di avvio della circolarità che porta all'informativa periodica all'organo amministrativo.

L'adeguata implementazione di un sistema informativo verso l'Organismo rappresenta un passaggio fondamentale per l'idoneità del MOG, la sua efficace attuazione e l'azione di vigilanza dell'O.d.V., nella misura in cui i flussi sono indispensabili per esercitare un controllo informato sulle aree di rischio, adottare gli opportuni provvedimenti ed eventualmente avviare i procedimenti disciplinari.

In altre parole, è solo in presenza di un idoneo, efficace e puntuale sistema di flussi che l'O.d.V. può svolgere la sua attività di vigilanza sull'idoneità del Modello e sulla sua efficace attuazione.

I flussi informativi sono generalmente divisi in periodici e ad evento. Si pongono invece su un piano diverso le "**segnalazioni**", con le quali – in estrema sintesi – qualsiasi soggetto che abbia avuto un rapporto con l'Ente notizia l'O.d.V. in merito a possibili violazioni del Modello, del Codice etico o della legge.

I flussi informativi periodici (annuali, semestrali, trimestrali, mensili) hanno oggetto le informazioni provenienti dalle figure aziendali deputate a gestire le attività sensibili e ritenute in grado di agevolare, mediante report periodici, i compiti di controllo dell'Organismo. Tra i flussi periodici possono ad esempio citarsi i seguenti: elenco delle gare pubbliche di cui la società è risultata aggiudicataria, contratti stipulati con fornitori/consulenti, di importo pari o superiore a soglie predefinite, esiti/verbali delle verifiche ispettive eventualmente condotte da Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e Autorità Pubbliche di Vigilanza, eventuali assunzioni di soggetti legati a esponenti della Pubblica Amministrazione).

I flussi informativi ad evento sono invece previsti al manifestarsi di una determinata circostanza ovvero al ricevimento di una comunicazione / documento (ad esempio, notifica di

procedimenti penali in corso nei confronti di amministratori e/o della società; comunicati aziendali e organizzativi; infortuni e incidenti ambientali; risultati di audit).

Sistema delle deleghe

All'OdV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti al sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società

Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate

Per quanto riguarda invece le segnalazioni di violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza persone in un contesto lavorativo pubblico o privato, con l'avvento del D.Lgs. n.24 del 10 Marzo 2023, la gestione non è più di competenza dell'OdV ma ad esso il gestore designato del canale di segnalazione interna deve dare informazioni e flussi informativi in merito a:

- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto interno
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del diritto UE
- Numero di segnalazioni interne ricevute relative a violazioni del Modello 231
- Numero di non conformità rilevate nella gestione del processo di Whistleblowing

Devono comunque essere necessariamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- I provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto
- Tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società
- L'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione
- Le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti

Tutti i Destinatari del Modello devono obbligatoriamente e tempestivamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:	➢ i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati ricompresi nel decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti ➢ le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimenti penali, in particolare per i reati indicati nel decreto ➢ le attività di controllo svolte dai responsabili dei vari Uffici aziendali, dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del decreto o del Modello ➢ le modifiche nel sistema delle deleghe o delle procure, le modifiche statutarie o le modifiche dell'organigramma aziendale ➢ le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni ➢ la segnalazione di infortuni gravi (incidenti mortali o con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società, ovvero le segnalazioni di incidenti ambientali

La società, nella consapevolezza del ruolo centrale dei flussi informativi ai fini dell'idoneità del Modello e della sua efficace attuazione, anche al fine di una maggiore trasparenza nella gestione dei processi nonché efficacia nelle attività di controllo e monitoraggio del rischio, ha implementato / sta implementando un'apposita procedura aziendale avente ad oggetto la disciplina dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, con individuazione:

- delle funzioni aziendali coinvolte;
- dei responsabili dei flussi;
- del contenuto;

- della periodicità e dei termini di invio;
- delle modalità di trasmissione.

Al fine di facilitare il flusso di informazioni verso l'O.d.V. è previsto il seguente canale di trasmissione a mezzo posta elettronica:

segnalazioni.odv@t_____it .

Tutti i destinatari del Modello devono inoltre segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le eventuali violazioni del Modello e del Codice etico delle quali siano venuti a conoscenza nell'ambito dell'attività svolta.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, in conformità e nel rispetto della normativa "whistleblowing" di cui al d.lgs. n. 24/2023, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante e il divieto di ritorsione o discriminazione.

6.3. Informazione, formazione ed aggiornamento

Al fine di promuovere una cultura di impresa ispirata al rispetto della legalità e della trasparenza, l'azienda assicura l'ampia divulgazione del Modello e l'effettiva conoscenza dello stesso da parte di chi è tenuto a rispettarlo.

Una copia del Modello - nonché una copia di ogni intervenuta modifica e aggiornamento - è consegnata, oltre che all'Amministratore Unico e a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, a ciascun dipendente ed a ciascun soggetto tenuto a rispettare le prescrizioni del Modello.

Una copia del Modello, in formato elettronico, è altresì inserita nel server aziendale, al fine di consentire ai dipendenti una consultazione giornaliera, e pubblicata sul sito della Società al fine di renderlo disponibile a tutte le parti interessate.

Prima dell'entrata in servizio i dipendenti neoassunti riceveranno una copia del Modello.

L'adozione del Modello e le sue successive modifiche ed integrazioni, sono portate a conoscenza di tutti i soggetti con i quali l'azienda intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

La società predispone, ogni anno, un piano di interventi formativi per i propri dipendenti e per le figure apicali al fine della completa acquisizione dei contenuti del modello di gestione.

7. Whistleblowing

L'art. 6 co. 2 *bis* del d.lgs. n. 231/2001 stabilisce che i modelli di organizzazione gestione e controllo devono prevedere «[...] *ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*».

Nello specifico, la SAP S.r.l. ha predisposto, per tutti i Destinatari indicati nel d.lgs. n. 24/2023, appositi canali interni per l'inoltro delle segnalazioni, garantendo la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante e all'oggetto della segnalazione.

7.1. Tipi di segnalazioni

i. Segnalazione in forma scritta

La segnalazione può essere inoltrata mediante la piattaforma informatica Whistleblowing accessibile dal sito internet o dalla pagina intranet della Società, che garantisce i requisiti di crittografia e anonimato previsti dalla normativa e resa disponibile al seguente link _____

Effettuato l'accesso tramite il codice univoco di accesso (tale codice non consente di identificare il segnalante, permettendogli però di accedere alla segnalazione, verificarne lo stato di avanzamento e fornire riscontri a eventuali richieste di chiarimento del gestore), il whistleblower:

- in caso di segnalazione anonima, inserisce nella schermata la violazione riscontrata e allega l'eventuale documentazione a supporto;
- in caso di segnalazione nominativa, inserisce i propri dati identificativi ed espone la violazione riscontrata, allegando l'eventuale documentazione a supporto.

I dati personali contenuti nell'archivio sono criptati mediante l'utilizzo di chiavi di criptazione dedicate e differenti. Il whistleblower, attraverso il codice univoco, può in qualunque momento accedere al sistema di segnalazione per verificare eventuali richieste di chiarimenti e lo stato di valutazione della segnalazione.

È dovere di ciascun segnalante custodire diligentemente il codice identificativo univoco della segnalazione, non rilasciarlo ad altri e non consentire a terzi di accedere alle informazioni sulla segnalazione.

ii. Altre segnalazioni in forma scritta

In alternativa SAP S.r.l. mette a disposizione il canale di posta ordinaria per l'invio di segnalazioni scritte, da inviare presso la sede della società in Viale XXV Aprile, 18, Caprarola (VT).

Segnalazioni in forma orale

Per mezzo del canale informatico è possibile effettuare, anche anonimamente, una segnalazione in forma orale attraverso il diretto caricamento sulla piattaforma di un file audio e/o video (in formato .mp3 e .mp4), autonomamente registrato dal segnalante.

Le segnalazioni rilasciate mediante segnalazione vocale, possono essere documentate a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione. Inoltre, a prescindere dalle modalità (orale o scritta) con cui è effettuata la segnalazione, entro 7 giorni dalla ricezione è inviato un avviso del ricevimento della segnalazione.

Le segnalazioni effettuate attraverso la piattaforma whistleblowing vengono automaticamente notificate al Gestore del canale interno e confermate per avvenuta ricezione al segnalante.

7.2. Tutela del segnalante

Nel caso in cui, nel corso delle analisi delle segnalazioni, il Gestore del canale si trovi in una delle seguenti situazioni:

- essere il presunto responsabile della violazione;
- avere un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;

questo dovrà dichiarare la propria posizione ovvero il proprio conflitto d'interesse e sarà estromesso da tutte le attività istruttorie del processo di segnalazione in oggetto. In tale circostanza la segnalazione sarà trattata dal Responsabile della Funzione Risorse Umane.

La Società:

- assicura la massima tutela e riservatezza per il segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge, nonché la garanzia contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (diretta o indiretta), per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione nei confronti del segnalante stesso e di ogni altro soggetto ad esso collegato;
- assicura il corretto adempimento dell'obbligo di informazione nei confronti del soggetto segnalante;
- assicura la tutela dei diritti della Società o delle persone oggetto di segnalazioni diffamatorie o calunniose o effettuate con dolo o colpa grave;

- prevede nel Sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela e riservatezza del segnalante, o di chi adotta misure di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante e di ogni altra persona a lui collegata in ragione della segnalazione medesima;
- prevede altresì l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del segnalante o denunciante, salvi i casi di non punibilità previsti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 24/2023, quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dello stesso per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.

Infine, come previsto dal D.Lgs. n. 24/2023, il whistleblower può utilizzare anche il canale esterno di segnalazione attivato presso l'A.N.A.C., che garantisce la riservatezza della persona. Segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa comunicazione. Le linee guida relative alle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne sono consultabili al seguente *link* https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing, al quale si rinvia.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, co. 2 *bis* d.lgs. n. 231/2001 SAP S.r.l.., oltre a quanto previsto nei precedenti paragrafi, ha adottato / sta adottando una specifica procedura in materia di whistleblowing integrata nel sistema di controllo aziendale, che tiene altresì conto di quanto previsto dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e dalle Linee Guida emanate in materia dall'ANAC.

Nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti, il processo di gestione delle segnalazioni c.d. "whistleblowing" è illustrato sul sito internet della Società raggiungibile al seguente link: www.saptributi.it.

SEZIONE QUARTA

IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

1. Principi generali

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità delle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte dei Destinatari, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello.

L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto viene costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, il quale viene informato e aggiornato in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento delle infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate, come di seguito precisato.

1.1. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari devono essere applicate in caso di violazione del Modello o del Codice Etico, consistenti a titolo esemplificativo:	➢ mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle procedure previste dal Modello; ➢ mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l'evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa; ➢ violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza; ➢ inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe; ➢ omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal Modello; ➢ violazioni relative al sistema di "whistleblowing" e più precisamente: **a)** violazione della riservatezza del segnalante o del facilitatore che

	assiste un Whistleblower nel processo di segnalazione o divulgazione e della segnalazione; **b)** ritorsioni nei confronti di un segnalante o del facilitatore che assiste un Whistleblower nel processo di segnalazione o divulgazione; **c)** ostacolo/impedimento alla trasmissione della segnalazione alle persone competenti; **d)** segnalazioni in malafede o con dolo o che intenzionalmente e consapevolmente riportino informazioni errate (anche parziali) o fuorvianti.

Criteri generali per la determinazione dell'entità delle sanzioni da irrogare	Gravità della inosservanza	La gravità dell'inosservanza sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze: – i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione; – l'entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per l'Ente e per i dipendenti; – la prevedibilità delle conseguenze; – le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo
	Livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore della violazione	A un più elevato grado gerarchico dell'autore della violazione deve corrispondere una sanzione più elevata. In particolare, la sanzione disciplinare deve essere determinata in ragione sia della posizione ricoperta (dirigente, quadro, impiegato, operario o intermedio), sia in base alle qualifiche e alle concrete mansioni svolte. Inoltre, la commisurazione deve basarsi anche sull'eventuale mandato di institore, procuratore o commesso
	Elemento soggettivo della condotta	Le violazioni dolose devono essere sanzionate in termini più rigorosi rispetto a quelle colpose. All'interno dello stesso titolo di imputazione la sanzione va

		commisurata in ragione dell'intensità del dolo o del grado della colpa
	Rilevanza degli obblighi violati	A una maggiore rilevanza degli obblighi violati deve corrispondere una sanzione più elevata
	Conseguenze in capo all'Ente	La sanzione disciplinare deve essere parametrata in base alle conseguenze negative subite dall'ente, siano esse di carattere patrimoniale o non patrimoniale. La sanzione disciplinare sarà più elevata nella specifica ipotesi in cui il danno all'immagine si sia riverberato a un pubblico ampio, con progressiva gradualità crescente nel caso in cui l'immagine aziendale sia stata lesa oltre i confini regionali, italiani, ovvero ancora europei.
	Eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità	Nella modulazione del *quantum* sanzionatorio si terrà conto dell'eventuale concorso nel reato presupposto da parte di altri esponenti dell'ente (amministratori, dirigenti, dipendenti non dirigenti), ovvero di collaboratori e consulenti. La gravità sarà valutata anche in caso di concorso di soggetti già condannati per i delitti di criminalità organizzata di cui all'articolo 24 *ter* oppure nel caso in cui il correo sia una persona politicamente esposta come definita dall'art. 1, co. 2 lett. dd) d.lgs. n. 231/2007.

	Circostanze aggravanti o attenuanti	La recidività dell'infrazione costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave

1.2. Destinatari del sistema disciplinare

Sono sottoposti al sistema sanzionatorio e disciplinare di cui alla presente Sezione i dipendenti, gli amministratori ed i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con SAP S.r.l.., nell'ambito e nei limiti dei rapporti stessi.

Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, sono passibili di sanzioni disciplinari tutti i soggetti che abbiano responsabilità specifiche definite dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché dal Modello.

2. Dipendenti non dirigenti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti non inquadrati come dirigenti, le violazioni del Modello o del Codice Etico sono considerate inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari nel rispetto del CCNL applicabile e dello Statuto dei Lavoratori.

2.1. Violazioni

Si elencano a titolo esemplificativo i seguenti illeciti:

a) inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Modello e dalle eventuali procedure emanate nell'ambito dello stesso, ovvero del Codice Etico;
b) mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti rilevanti ai fini del Modello, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
c) inadempimento dell'obbligo di formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione del personale operante nelle aree a rischio dei processi interessati dal Modello;
d) violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle Procedure ovvero

impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza.

2.2. Sanzioni

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti non dirigenti in caso di violazioni del Modello o del Codice Etico sono:

1	***Il rimprovero verbale***	Si applica in caso di lieve inosservanza colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di errori procedurali dovute a negligenza di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 2.1.
2	***Il rimprovero scritto***	Si applica in caso di recidiva nelle violazioni di cui al punto 2.1. [lett. da a) a c)], ovvero ove si adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento doloso non conforme alle prescrizioni del Modello
3	***La multa non superiore a tre ore***	Si applica qualora, pur essendo già incorso nel provvedimento del rimprovero scritto, si persista nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o si continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello [lett. da a) a c)]
4	***La sospensione dal servizio e dal trattamento economico fino ad un massimo di 10 giorni***	Si applica in caso di gravi violazioni dei principi e/o delle procedure del Modello, tali da provocare danni all'Ente e da esporlo a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa [lett. da a) a c)]
5	***Il licenziamento con preavviso***	Si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto

6	***Il licenziamento senza preavviso***	Si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti comportamenti intenzionali, oltre a quelli indicati nella lett. d) del par. 2.1.: – violazione dei Principi e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo; – violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

3. Dirigenti

Con riguardo ai dirigenti, in considerazione del particolare rapporto fiduciario con il datore di lavoro, in caso di violazione del Modello, del Codice Etico e delle regole di comportamento imposte dalle procedure aziendali, il datore di lavoro o il soggetto da questi all'uopo delegato provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Le misure disciplinari irrogabili sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL applicabile e saranno adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge

n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) e dei criteri di proporzionalità, tenuto conto della gravità, dell'intenzionalità e dell'eventuale recidiva.

3.1. Violazioni

In base al seguente elenco esemplificativo, costituiscono illecito disciplinare le violazioni consistenti in:

a) inosservanza dei principi di comportamento previsti dal Modello e dalle eventuali procedure emanate nell'ambito dello stesso, ovvero del Codice Etico;
b) mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati da procedure;
c) mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
d) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza di cui si dovrà dare tempestiva informazione al superiore gerarchico;
e) omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
f) inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
g) violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza.

3.2. Sanzioni

In ragione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro di coloro che ricoprono un ruolo dirigenziale nell'Ente, nei confronti dei responsabili saranno applicate le seguenti sanzioni:

1	***Biasimo scritto***	Potrà essere comminato nel caso di violazione non grave di una o più regole comportamentali o procedurali previste dal Modello. Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentanza all'esterno, l'irrogazione della sanzione del

		biasimo scritto potrà comportare anche la revoca della procura stessa. [lett. da a) ad e) del par. 3.1.]
2	***Licenziamento con preavviso***	Potrà essere comminato in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento. [lett. da a) a f) del par. 3.1.]
3	***Licenziamento senza preavviso***	Potrà essere comminato qualora la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia in modo da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: – la violazione dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo; – la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista da procedure ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione. [lett. da a) a g) del par. 3.1.]

4. Amministratore Unico

L'irrogazione delle sanzioni o l'archiviazione del relativo procedimento spetta all'assemblea dei soci su proposta dell'Organismo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il fumus di

un'avvenuta infrazione. In caso di nomina di un Collegio Sindacale, sarà quest'ultimo ad adottare le iniziative ritenute opportune in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente.

In caso di revoca dell'Amministratore, si osservano le disposizioni previste dal Codice civile.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà dell'Ente di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

4.1. Violazioni

Le infrazioni da parte degli amministratori possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito riassunte:

a) inosservanza dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello;
b) violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione all'assemblea dei soci e al revisore;
c) violazione dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto legislativo.
d) violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza.

4.2. Sanzioni

La violazione delle regole del presente Modello da parte degli amministratori può determinare a loro carico le sanzioni sottoindicate:

1	***Ammonizione verbale***	Potrà essere comminata nel caso di lieve inosservanza colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello ovvero di errori procedurali dovuti a negligenza [lett. a) e b) del par. 4.1.]
2	***Ammonizione scritta***	Potrà essere comminata nel caso di recidiva nelle violazioni che comportano una ammonizione verbale ovvero nel caso di violazione non grave di una o più regole comportamentali o procedurali previste dal Modello

		[lett. a) e b) del par. 4.1.]
3	***Sanzione pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 100.000,00***	Si applica qualora, pur essendo già incorso nel provvedimento dell'ammonizione scritta, si persista nella violazione delle procedure interne previste dal Modello [lett. a) e b) del par. 4.1.]
4	***Sospensione dalla carica per un periodo non superiore a due anni***	Si applica in caso di gravi violazioni dei principi e/o delle procedure del Modello, tali da provocare danni all'Ente e da esporlo a responsabilità nei confronti di terzi [lett. da a) e c) del par. 4.1.]
5	***Destituzione dalla carica***	Si potrà comminare nei casi in cui la violazione sia stata così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente fra essi e l'Ente [lett. da a) e d) del par. 4.1.]

5. Fornitori, collaboratori, *partners,* consulenti e altri soggetti terzi

Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con l'Ente, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega allo stesso, l'inosservanza delle norme delle procedure del Modello potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare l'applicazione di sanzioni (penali) e/o il risarcimento dei danni subiti dall'Ente.

A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in "*outsourcing*", l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che:

- diano atto della conoscenza del Decreto da parte dei terzi;
- richiedano l'assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso)
- disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola; ovvero, in assenza di tale obbligazione contrattuale, una dichiarazione unilaterale da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni dello stesso.

Obblighi specifici sono poi previsti rispetto alla disciplina sulla tutela dell'igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera e antiriciclaggio.

Ogni comportamento posto in essere da fornitori, collaboratori, *partners* o consulenti che configuri una violazione del Modello o del Codice Etico rappresenta un grave inadempimento contrattuale e, secondo quanto previsto dalle specifiche "clausole 231" inserite nelle lettere di incarico o negli accordi commerciali, può essere causa di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

SEZIONE QUINTA

Comunicazione del Modello e attività di formazione in favore dei Destinatari

1. Comunicazione del Modello

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello e del Codice Etico da parte di tutti i Destinatari interni (amministratori, dirigenti, dipendenti non dirigenti) o terzi (partners, consulenti, stakeholders in generale) è condizione necessaria per assicurare l'efficace attuazione e la corretta funzionalità del Modello stesso.

Il Modello e il Codice Etico, pertanto, devono essere anzitutto resi conoscibili mediante una divulgazione capillare, efficace, chiara e dettagliata, nonché ripetuta sulla base degli eventuali aggiornamenti al sistema 231.

Ai fini di una corretta implementazione del MOG, conformemente alle Linee guida emanate da Confindustria nel 2021, p. 53), SAP S.r.l. ritiene opportuno comunicare ai Destinatari interi anche degli altri strumenti che completano il sistema 231, quali a titolo esemplificativo i poteri autorizzativi, le circolari organizzative, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

L'obbligo di idonea ed efficace comunicazione è adempiuto nelle seguenti forme:

Destinatari interni **a SAP S.r.l..**	❖ pubblicazione del Codice Etico e della presente Parte Generale sul sito web www.saptributi.it ❖ pubblicazione del Codice Etico, della Presente Parte Generale, delle Parti Speciali e degli ulteriori strumenti 231 (ad es. poteri autorizzativi, circolari organizzative, linee di dipendenza gerarchica, procedure) sull'intranet aziendale, ovvero affissione in luoghi accessibili a tutti, quali ad esempio le bacheche aziendali ❖ consegnata individuale di una copia dei documenti indicati nel precedente punto ai neoassunti, con espressa sottoscrizione di una dichiarazione di impegno al rispetto dei principi in essi contenuti ❖ in caso di modifica / revisione del Codice Etico, del Modello e degli ulteriori strumenti 231 è necessario informare tutti i Destinatari interni con apposita circolare informativa trasmessa a mezzo e-mail, nonché pubblicare le versioni aggiornate sull'intranet aziendale.

Destinatari terzi	❖ Per quanto concerne i Destinatari terzi (partners, consulenti, stakeholders, in generale chiunque abbia rapporti commerciali o professionali con SAP S.r.l..), nei contratti stipulati con questi stipulati SAP S.r.l.. predispone specifiche clausole che prevedono l'obbligo del rispetto del d.lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e del Modello di SAP S.r.l.., con applicazione delle relative sanzioni in caso di violazione ❖ il responsabile trasmette al Destinatario terzo il Codice Etico e la Parte Generale del Modello di SAP S.r.l.., unitamente a una dichiarazione di adesione e conformità del proprio sistema di controllo interno ❖ al ricorrere di particolari circostanze, SAP S.r.l.. trasmette al Destinatario terzo anche gli altri documenti che compongono il Modello, previa autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministratore unico.

L'Organismo di Vigilanza supervisiona la corretta e idonea comunicazione del MOG presso i Destinatari interni e terzi.

2. Formazione sul Modello 231 in favore dei Destinatari

Accanto alla comunicazione, SAP S.r.l. attua e fornisce in favore dei Destinatari interni programmi di informazione e formazione modulati, con un differente grado di approfondimento, in relazione alla qualifica e al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili.

La formazione sul Modello 231 intende diffondere tra i Destinatari interni la conoscenza dei reati presupposto, le possibili modalità di realizzazione, i processi aziendali sensibili coinvolti e i presidi specifici allocati nelle aree gestite dalle varie funzioni aziendali.

In particolare, in relazione alla tipologia dei Destinatari, l'attività di formazione dovrà avere ad oggetto:

→ il Codice Etico;

→ la Parte Generale del Modello;

- → i canali interni di segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 e la disciplina dei flussi informativi in favore dell'O.d.V.;
- → i protocolli previsti dalle singole Parti speciali;
- → gli ulteriori presidi previsti (procedure, protocolli speciali ecc.).

Le iniziative di formazione possono svolgersi sia con presenza in aula sia a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici (intranet aziendale, strumenti di autovalutazione, questionari).

La partecipazione ai programmi di formazione sul Modello è obbligatoria. L'inadempimento degli obblighi di formazione da parte del personale dipendente o dirigente, ovvero la mancata predisposizione di attività formative costituiscono violazioni del Modello sanzionabili ai sensi e nelle forme della Sezione IV della presente Parte Generale.

Il controllo sulla frequenza e sui contenuti del programma, nonché la previsione di specifiche verifiche sull'apprendimento è demandato alle competenti funzioni aziendali.

Tracciabilità dell'attività di formazione e verificabilità ex post	**Attività di vigilanza dell'O.d.V.**
SAP S.r.l. adotta un apparato documentale che garantisce la tracciabilità delle iniziative formative in materia 231, al fine di consentire la verificabilità in merito: ❖ alla frequenza (elenco presenze, firme, log di accesso alle piattaforme informatiche utilizzate); ❖ ai contenuti dell'attività formativa (slide, paper, manuali operativi); ❖ alle modalità di erogazione (in presenza presso la sede aziendale, in presenza presso la sede del formatore, tramite modalità e-learning); ❖ al livello di apprendimento (specifici test).	L'Organismo di Vigilanza: ❖ supervisiona la corretta erogazione in favore dei destinatari dell'attività di informazione e formazione 231; ❖ monitora il contenuto dei corsi e la loro periodicità, anche con riferimento alla documentazione aziendale adottata (istruzioni, aggiornamenti, paper); ❖ verifica il rispetto dell'obbligo della partecipazione; ❖ verifica l'effettiva realizzazione dei controlli di frequenza e di apprendimento della formazione; ❖ supervisiona l'aggiornamento sistematico dei contenuti degli eventi formativi in ragione degli aggiornamenti del Modello.

SEZIONE SESTA

SISTEMA DI MONITORAGGIO, PRINCIPI DI CONTROLLO E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

1. Sistema di monitoraggio e principi di controllo

L'art 6, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 231/2001 assegna all'O.d.V. il compito di «*vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento*».

In conformità al Decreto, SAP S.r.l. attribuisce all'Organismo di Vigilanza il compito di accertare la permanenza dell'adeguatezza del MOG nel corso del tempo, verificando costantemente il suo aggiornamento normativo, la sua solidità e la funzionalità dell'intero sistema 231.

Il sistema di monitoraggio sull'idoneità del Modello si articola nei seguenti termini:

Attività di vigilanza dell'O.d.V.		
costante monitoraggio normativo	verifica e controllo periodico delle aree/operazioni a rischio individuate nel Modello	ricognizione delle attività aziendali con lo scopo di individuare eventuali nuove aree a rischio di reato

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, SAP S.r.l. implementa, tra le altre, le specifiche misure di controllo presidiate dall'O.d.V.

- raccolta, elaborazione e conservazione di ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verifiche sul rispetto del Modello, sui protocolli comportamentali e sulle procedure da esso richiamate, da parte di tutti i destinatari;
- controlli sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria, al fine di evitare la costituzione di fondi neri o riserve occulte;
- verifiche periodiche sulle operazioni di maggior rilievo (ad esempio per valore economico, coinvolgimento della P.A., livello di rischio, e così via);
- controlli specifici in caso di ispezioni o accertamenti della pubblica autorità;
- verifiche sulle regolarità formali richiamate dal Modello e sull'invio dei flussi informativi all'O.d.V.;
- verifiche in ambito antiriciclaggio, sicurezza informatica, modulate in base agli impatti sulla operatività aziendale;
- accertamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le attività di verifica sopra indicate possono essere eseguite dalle competenti funzioni aziendali e di gestione del rischio nell'ambito del sistema di controllo intero, sotto il controllo dell'O.d.V. (controllo indiretto), ovvero direttamente da quest'ultimo (cfr. "*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, CNDCEC-ABI-CNF-Confindustria*", 2019, p. 32, nota 42, secondo cui: «*la vigilanza dell'Organismo si basa soprattutto sui controlli indiretti oggi prevalenti rispetto ai controlli in linea (da qui l'importanza dei flussi informativi e quindi dei report periodici e ad evento), per cui molte istanze procedono con atti di accertamento presso le "istanze inferiori" volte a verificare il corretto svolgimento delle procedure e della compliance aziendale e l'adeguatezza degli assetti organizzativi di cui le procedure stesse sono parte integrante*»).

L'O.d.V. programma annualmente le attività di audit e di verifica da espletarsi nel corso dell'esercizio, individuando in linea di massima i vari ambiti di assurance da attenzionare direttamente o per il tramite degli organi interni di controllo (ad es. internal audit).

2. L'aggiornamento del Modello

Sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio e di controllo, l'O.d.V. determina l'opportunità / necessità di aggiornare il Modello al fine di preservarne l'idoneità preventiva dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001 e garantire la sua efficace attuazione.

La necessità / opportunità di aggiornare il Modello è dall'O.d.V. all'Amministratore unico al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) modifiche normative;
b) rilevanti modificazioni dell'assetto interno della società, delle attività d'impresa o delle relative modalità di svolgimento;
c) significative violazioni delle prescrizioni del Modello, ossia violazioni che per natura o frequenza palesano lo scollamento insanabile tra MOG e realtà aziendale.

In concreto, l'attività di reporting verso l'Amministratore Unico è espletata con la trasmissione dei verbali delle singole riunioni dell'O.d.V. e, in termini maggiormente strutturati, nell'ambito della relazione annuale / semestrale diretta all' Amministratore Unico.

L'Organismo, in particolare:

- segnala la necessità di aggiornare il Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, a seguito delle mutate condizioni aziendali e/o legislative;

- ❖ suggerisce l'aggiornamento e l'integrazione del MOG all'esito della verifica e del controllo in merito alle aree/operazioni a rischio individuate nel Modello e della ricognizione delle attività aziendali interessate;
- ❖ segnala, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture aziendali competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo intese a regolamentare adeguatamente lo svolgimento delle attività;
- ❖ riferisce all'organo amministrativo in merito al follow up degli interventi correttivi e migliorativi del Modello.

Le determinazioni in merito all'aggiornamento e all'efficace attuazione del Modello sono in ogni caso assunte dall'organo di amministrazione, unico soggetto al quale attribuito il potere di apportare modifiche al Modello stesso.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello e delle eventuali procedure operative che lo specificano devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.